

COMUNE DI PRAIA A MARE
PROVINCIA DI COSENZA
Piazza Municipio, 1 - 87028 Praia a Mare (CS)
Tel. 0985.72353 – fax 0985.72555
e.mail: compraia@tin.it
protocollo.praia@asmepec.it



VERBALE DI SEDUTA CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

N. 6 DATA 18.03.2019

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TARI E RELATIVE TARIFFE ANNO 2019.

L'anno duemiladiciannove il giorno diciotto del mese di marzo alle ore 09:30 nella sala delle adunanze consiliari, convocato per determinazione del Sindaco, come da avvisi scritti notificati in tempo utile al domicilio di ciascun consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria, aperta al pubblico - in prima convocazione.

Risultano presenti all'appello nominale i Signori:

1	PRATICO' Antonio	SINDACO	SI
2	CEGLIE Rosa	CONSIGLIERE	SI
3	DEPRESBITERIS Laura	CONSIGLIERE	SI
4	DE LORENZO Antonino	CONSIGLIERE	SI
5	MAIORANA Anna	CONSIGLIERE	SI
6	FORTUNATO Pasquale	CONSIGLIERE	SI
7	MARSIGLIA Fernando	CONSIGLIERE	SI
8	FILIPPELLI Carmela	CONSIGLIERE	SI
9	DE PRESBITERIS Angelo	CONSIGLIERE	SI
10	SCORZA Norina	CONSIGLIERE	NO
11	MARSIGLIA Francesco	CONSIGLIERE	SI
12	MALVAROSA Maria Pia	CONSIGLIERE	SI
13	MARCUCCI Davide	CONSIGLIERE	NO

Presenti: 11 – assenti: 2 (giustificati)

Si passa al sesto punto all'ordine del giorno: **“Approvazione piano finanziario TARI e relative tariffe anno 2019”**.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'allegata proposta relativa a "APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TARI E RELATIVE TARIFFE ANNO 2019";

Udita la discussione di cui all'allegato verbale;

Ravvisata la propria competenza;

Visto i pareri favorevoli espressi dai Responsabili competenti, che allegati al presente atto ne diventano parte integrante e sostanziale;

Terminata la discussione ed uditi gli interventi si passa alla votazione:

Con 9 voti favorevoli – contrari 2 (MALVAROSA Maria Pia, MARSIGLIA Francesco) espressi nelle forme di legge:

DELIBERA

- 1) **DI APPROVARE** integralmente l'allegata proposta, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione recante l'oggetto "APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TARI E RELATIVE TARIFFE ANNO 2019".

Successivamente con separata votazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con 9 voti favorevoli – contrari 2 (MALVAROSA Maria Pia, MARSIGLIA Francesco) espressi nelle forme di legge:

DELIBERA

- 2) **DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000 del testo vigente, fatte salve le pubblicazioni di legge.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:	APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TARI E RELATIVE TARIFFE ANNO 2019.
-----------------	--

IL SINDACO

RICHIAMATO l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che «*gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*»;

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASD), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTI i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013 e successive modificazioni, che, nell'ambito della disciplina della IUC, contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TARI;

VISTO in particolare il comma 683 della predetta norma, secondo cui il Comune deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe TARI in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

VISTO il Decreto del 7/12/2018 con il quale il Ministero dell'Interno ha stabilito che gli enti locali possono deliberare il bilancio di previsione 2019/2021 entro il 28/02/2019, ed il successivo Decreto del 25/01/2019 con il quale è stato differito al 31.03.2019 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021, e in virtù di ciò, in via automatica, sono stati prorogati, alla stessa data, i termini per l'approvazione della tariffa, aliquote e regolamenti dei tributi degli Enti Locali per l'anno 2019/2021;

VISTO il Regolamento per l'applicazione della TARI approvato con Delibera di Consiglio n. 10 del 29/04/2014 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il comma 1093 della legge 145/2018 che ha proroga al 2019 l'operatività del comma 652 della legge 147/2013, che prevede la possibilità di derogare ai coefficienti del D.P.R. 158/99 per la determinazione delle tariffe della TARI;

CONSIDERATO CHE:

- sulla base di quanto disposto dall'art. 1, comma 651 della L.147/13 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, i criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la determinazione della tariffa sono stabiliti dalle disposizioni recate dal D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo normalizzato);
- ai sensi dell'art. 6 D.P.R. 158/1999, è possibile applicare un sistema presuntivo per determinare la quota variabile della tariffa delle utenze non domestiche, che si ottiene come prodotto del costo unitario per la superficie dell'utenza per il coefficiente di produzione, costituito da coefficienti potenziali espressi in kg/mq anno che tengono conto della quantità di rifiuti minima e massima connessa alla tipologia di attività;
- l'art. 8 D.P.R. 158/1999 dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i Comuni devono approvare il Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;
- l'art. 2, comma 2 che sancisce il principio di obbligatoria e integrale copertura di tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti tramite la tariffa;
- l'art. 3 ove si stabilisce che il costo complessivo del servizio è determinato in base alle prescrizioni della tariffa di riferimento da dettagliare nel Piano Economico Finanziario (comma 1) nel quale le relative voci di costo sono determinate e suddivise sulla base dell'allegato 1 al D.P.R. 158/1999 (commi 2 e3);
- l'art. 8 che individua gli elementi che compongono il Piano finanziario e la relazione allegata;

VISTA la proposta di schema di Piano finanziario del servizio rifiuti per l'introduzione della tributo comunale TARI elaborata dagli uffici comunali competenti e contenuta nella relazione allegata alla presente deliberazione;

RITENUTO di dover approvare il Piano finanziario del servizio rifiuti quale atto necessario e prodromico all'elaborazione delle tariffe del tributo comunale sui tributi e sui servizi;

TENUTO CONTO CHE:

- ai sensi dell'art. 9, comma 1, D.P.R. 158/99, il Piano Finanziario deve essere trasmesso entro il mese di giugno di ogni anno all'Osservatorio nazionale dei rifiuti, rendendo così note e verificabili una serie di informazioni in ordine alle caratteristiche del servizio espletato;
- come indicato nelle linee guida già citate tale termine non è perentorio essendo l'approvazione del Piano legata alla determinazione delle tariffe a sua volta fissata entro il termine del bilancio di previsione;

CONSIDERATO che, per quanto riguarda le tariffe:

- la TARI è corrisposta in base a tariffa annuale e la tariffa deve essere commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolta (DPR158/99);
- la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e utenza non domestica;

- la tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo e da una quota variabile, rapportata alla quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi;

- la tariffa è determinata, per ogni categoria o sotto categoria omogenea, moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti;

PRECISATO CHE:

- la determinazione delle tariffe è il risultato di un'analisi per cui i costi tra utenze domestiche e utenze non domestiche sono stati ripartiti, a copertura integrale dei costi del servizio, in proporzione tale da considerare le riduzioni previste dal regolamento;

- nella determinazione dei Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999 si è cercato di dare continuità alle tariffe applicate precedentemente, già a partire dall'istituzione della TARES. Sono stati assegnati, valori all'interno dei range previsti dal disposto normativo, scegliendo dei coefficienti ponderati, (k inferiori nelle situazioni in cui si riscontrava un incremento tariffario e dei k maggiori dove c'era un maggior decremento) al fine di evitare aumenti economici troppo elevati per alcune categorie di contribuenti e mantenere una omogeneità e una certa perequazione nel carico fiscale;

TENUTO CONTO che, ai sensi del comma 666, art. 1 della L. 147/2013, si applica il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504, nella misura del 5% sull'importo della tassa;

VISTO il quadro tariffario finale, che si allega a fare parte integrale e sostanziale al presente atto;

VISTO l'art. 1, comma 653, della L. 147/2013, il quale impone di considerare, nella determinazione delle tariffe della TARI, i fabbisogni standard prorogati per il 2019;

DATO ATTO:

- che l'importo del Piano finanziario non può essere ricondotto ai valori scaturenti dalla statistica dei c.d. "fabbisogni standard" i quali per questo Ente fanno riferimento ad una popolazione di 6.700 abitanti;

- che il Comune di Praia a Mare, pur avendo dimensioni modeste dal punto di vista demografico contenute, è interessato da intensi flussi turistici avendo il medesimo una evidente e riconosciuta vocazione turistica sia nazionale che internazionale;

- che, infatti, nel 2015 si sono registrati circa 75.000 *turisti*, nel 2016 si sono registrate circa 77.000 e nel 2017 circa 130.000 (*dati parziale mesi maggio giugno e luglio*), mentre per il 2018 il dato complessivo indicato dall'osservatorio, per l'intero periodo, si attesta a circa 250.000;

- che tali flussi, influenzano tutti i servizi erogati dall'Ente compreso ed in particolar modo della raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, la cui produzione si concentra per oltre il 60% nel periodo da maggio a settembre e, pertanto, il piano tariffario TARI non può essere redatto con riferimento alla sola popolazione residente pari a 6.751 unità al 01.01.2019;

- che, inoltre, ad oggi, non esistono precise direttive per l'applicazione dei predetti "fabbisogni standard";

VISTO altresì l'art. 13, comma 15, del citato D.L. 06/12/2011, n.201 ove si prevede che: "A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo e' sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze Pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997";

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o delle tariffe e dei regolamenti dell'Imposta Unica Comunale;

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 69 del 25/06/2014, con la quale il dipendente Giuseppe Greco è stato nominato funzionario responsabile della TARI;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 33 del 25/01/2019 avente ad oggetto "APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI E RELATIVE TARIFFE PER L'ANNO 2019" che per quanto di competenza ha approvato la presente proposta e ha demandato al Consiglio Comunale la successiva deliberazione di competenza;

VISTO il T.U.E.L. L. n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare l'art. 42 comma 2 lett. f);

VISTI i pareri espressi dai Responsabili dei Servizi interessati, per quanto di rispettiva competenza, ai sensi dell'articolo 49 del d.lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

Ad unanimità di voti resi nei modi di legge,

PROPONE DI DELIBERARE

1) DI APPROVARE il "PIANO FINANZIARIO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI PER L'ANNO 2019" contenuto nell'allegato A alla deliberazione di Giunta Comunale n. 33/2019, che viene allegata alla presente deliberazione;

2) DI APPROVARE, altresì, dei coefficienti di categoria KA , KB, KC e KD e le tariffe TARI 2019 come negli allegati B e C alla deliberazione di Giunta Comunale n. 33/2019;


3) **DI DARE ATTO** che le aliquote approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2019;

4) **DI INVIARE**, ai sensi dell'art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011, convertito nella legge n. 214 del 22/12/2011 e s.m.i.e, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, nel rispetto delle modalità e dei termini di cui all'art. 52, comma 2, del D.lgs n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.



IL SINDACO

(Antonio PRATICO)



COPIA

COMUNE DI PRAIA A MARE

(Provincia di Cosenza)

P.zza Municipio, 1 - 87028 Praia a Mare (CS) - Tel. 0985/72353 Fax 0985/72555

DELIBERAZIONE N.	33
DATA	25.01.2019

OGGETTO:	APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TARI E RELATIVE TARIFFE ANNO 2019.
-----------------	--

L'anno duemiladiciannove il giorno venticinque del mese gennaio alle ore 13,30, nella sala delle adunanze del Comune, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Sigg.ri:

			PRESENTI	ASSENTI
SIGNOR	PRATICO' Antonio	SINDACO	SI	\\
SIGNOR	DE LORENZO Antonino	ASSESSORE	SI	\\
SIGNOR	DEPRESBITERIS Laura	ASSESSORE	SI	\\
SIGNOR	FORTUNATO Pasquale	ASSESSORE	SI	\\
SIGNOR	MAIORANA Anna	ASSESSORE	SI	\\

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sindaco Antonio PRATICO'.

Partecipa alla riunione il Segretario Comunale Avv. Rosa SANTORO.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che «*gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*»;

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTI i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013 e successive modificazioni, che, nell'ambito della disciplina della IUC, contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TARI;

VISTO in particolare il comma 683 della predetta norma, secondo cui il Comune deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe TARI in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

VISTO il Decreto del 7/12/2018 con il quale il Ministero dell'Interno ha stabilito che gli enti locali possono deliberare il bilancio di previsione 2019/2021 entro il 28/02/2019, ed il successivo Decreto del 25/01/2019 con il quale è stato differito al 31.03.2019 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021, e in virtù di ciò, in via automatica, sono stati prorogati, alla stessa data, i termini per l'approvazione della tariffa, aliquote e regolamenti dei tributi degli Enti Locali per l'anno 2019/2021;

VISTO il Regolamento per l'applicazione della TARI approvato con Delibera di Consiglio n. 10 del 29/04/2014 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il comma 1093 della legge 145/2018 che ha proroga al 2019 l'operatività del comma 652 della legge 147/2013, che prevede la possibilità di derogare ai coefficienti del D.P.R. 158/99 per la determinazione delle tariffe della TARI;

CONSIDERATO CHE:

- sulla base di quanto disposto dall'art. 1, comma 651 della L.147/13 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, i criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la determinazione della tariffa sono stabiliti dalle disposizioni recate dal D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodnormalizzato);

- ai sensi dell'art. 6 D.P.R. 158/1999, è possibile applicare un sistema presuntivo per determinare la quota variabile della tariffa delle utenze non domestiche, che si ottiene come prodotto del costo unitario per la superficie dell'utenza per il coefficiente di produzione,

costituito da coefficienti potenziali espressi in kg/mq anno che tengono conto della quantità di rifiuti minima e massima connessa alla tipologia di attività;

- l'art. 8 D.P.R. 158/1999 dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i Comuni devono approvare il Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;

- l'art. 2, comma 2 che sancisce il principio di obbligatoria e integrale copertura di tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti tramite la tariffa;

- l'art. 3 ove si stabilisce che il costo complessivo del servizio è determinato in base alle prescrizioni della tariffa di riferimento da dettagliare nel Piano Economico Finanziario (comma 1) nel quale le relative voci di costo sono determinate e suddivise sulla base dell'allegato 1 al D.P.R. 158/1999 (commi 2 e3);

- l'art. 8 che individua gli elementi che compongono il Piano finanziario e la relazione allegata;

VISTA la proposta di schema di Piano finanziario del servizio rifiuti per l'introduzione della tributo comunale TARI elaborata dagli uffici comunali competenti e contenuta nella relazione allegata alla presente deliberazione;

RITENUTO di dover approvare il Piano finanziario del servizio rifiuti quale atto necessario e prodromico all'elaborazione delle tariffe del tributo comunale sui tributi e sui servizi;

TENUTO CONTO CHE:

- ai sensi dell'art. 9, comma 1, D.P.R. 158/99, il Piano Finanziario deve essere trasmesso entro il mese di giugno di ogni anno all'Osservatorio nazionale dei rifiuti, rendendo così note e verificabili una serie di informazioni in ordine alle caratteristiche del servizio espletato;

- come indicato nelle linee guida già citate tale termine non è perentorio essendo l'approvazione del Piano legata alla determinazione delle tariffe a sua volta fissata entro il termine del bilancio di previsione;

CONSIDERATO che, per quanto riguarda le tariffe:

- la TARI è corrisposta in base a tariffa annuale e la tariffa deve essere commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolta (DPR158/99);

- la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e utenza non domestica;

- la tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo e da una quota variabile, rapportata alla quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi;

- la tariffa è determinata, per ogni categoria o sotto categoria omogenea, moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti;

PRECISATO CHE:

- la determinazione delle tariffe è il risultato di un'analisi per cui i costi tra utenze

domestiche e utenze non domestiche sono stati ripartiti, a copertura integrale dei costi del servizio, in proporzione tale da considerare le riduzioni previste dal regolamento;

- nella determinazione dei Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999 si è cercato di dare continuità alle tariffe applicate precedentemente, già a partire dall'istituzione della TARES. Sono stati assegnati, valori all'interno dei range previsti dal disposto normativo, scegliendo dei coefficienti ponderati, (k inferiori nelle situazioni in cui si riscontrava un incremento tariffario e dei k maggiori dove c'era una maggior decremento) al fine di evitare aumenti economici troppo elevati per alcune categorie di contribuenti e mantenere una omogeneità e una certa perequazione nel carico fiscale;

TENUTO CONTO che, ai sensi del comma 666, art. 1 della L. 147/2013, si applica il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504, nella misura del 5% sull'importo della tassa;

VISTO il quadro tariffario finale, che si allega a fare parte integrale e sostanziale al presente atto;

VISTO l'art. 1, comma 653, della L. 147/2013, il quale impone di considerare, nella determinazione delle tariffe della TARI, i fabbisogni standard prorogati per il 2019;

DATO ATTO:

- che l'importo del Piano finanziario non può essere ricondotto ai valori scaturenti dalla statistica dei c.d. "fabbisogni standard" i quali per questo Ente fanno riferimento ad una popolazione di 6.700 abitanti;
- che il Comune di Praia a Mare, pur avendo dimensioni modeste dal punto di vista demografico contenute, è interessato da intensi flussi turistici avendo il medesimo una evidente e riconosciuta vocazione turistica sia nazionale che internazionale;
- che, infatti, nel 2015 si sono registrati circa 75.000 turisti, nel 2016 si sono registrate circa 77.000 e nel 2017 circa 130.000 (dati parziale mesi maggio giugno e luglio), mentre per il 2018 il dato complessivo indicato dall'osservatorio, per l'intero periodo, si attesta a circa 250.000;
- che tali flussi, influenzano tutti i servizi erogati dall'Ente compreso ed in particolar modo della raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, la cui produzione si concentra per oltre il 60% nel periodo da maggio a settembre e, pertanto, il piano tariffario TARI non può essere redatto con riferimento alla sola popolazione residente pari a 6.751 unità al 01.01.2019;
- che, inoltre, ad oggi, non esistono precise direttive per l'applicazione dei predetti "fabbisogni standard";

VISTO altresì l'art. 13, comma 15, del citato D.L. 06/12/2011, n.201 ove si prevede che: "A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo e' sanzionato, previa

diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze Pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997";

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o delle tariffe e dei regolamenti dell'Imposta Unica Comunale;

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 69 del 25/06/2014, con la quale il dipendente Giuseppe Greco è stato nominato funzionario responsabile della TARI;

VISTO il T.U.E.L. L. n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare l'art. 42 comma 2 lett. f);

VISTI i pareri espressi dai Responsabili dei Servizi interessati, per quanto di rispettiva competenza, ai sensi dell'articolo 49 del d.lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

Ad unanimità di voti resi nei modi di legge,

DELIBERA

1) DI PROPORRE AL CONSIGLIO:

a) L'APPROVAZIONE del "PIANO FINANZIARIO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI PER L'ANNO 2019" contenuto nell'allegato A, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

b) L'APPROVAZIONE, ALTRESÌ, DEI COEFFICIENTI DI CATEGORIA KA, KB, KC E KD E LE TARIFFE TARI 2019 COME NEGLI ALLEGATI B E C;

Letto, approvato e sottoscritto come appresso:

IL SINDACO

F.to Antonio PRATICO'

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Avv. Rosa SANTORO

LA GIUNTA COMUNALE

Ad unanimità, con votazione unanime e separata

2) **HA DICHIARATO** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ex art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, in considerazione dell'urgenza di provvedere.


Letto, approvato e sottoscritto come appresso:

IL SINDACO

F.to Antonio PRATICO'

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Avv. Rosa SANTORO



COMUNE di

PRAIA A MARE

Provincia di COSENZA

PIANO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI
RIFIUTI URBANI

2019 - 2022

Sommario

1. PREMESSA	3
2. RIFERIMENTI NORMATIVI	4
2.1 Tarsu in vigore sino al 2012	4
2.2 Tares nel 2013	5
2.3 Iuc e relative componenti dal 2014	5
3. INTRODUZIONE AL PIANO FINANZIARIO	6
3.1 Linee guida del metodo tariffario sviluppato attraverso il presente piano	6
3.2 Caratteristiche generali	7
3.2.1 Posizione geografica e peculiarità del territorio	7
3.2.2 La popolazione	9
3.2.3 Andamento Demografico comunale	9
4. GLI OBIETTIVI DI FONDO	9
4.1 Obiettivo d'igiene urbana	10
4.2 Obiettivo di riduzione della produzione di RSU	11
4.3 Obiettivo di gestione del ciclo dei servizi concernenti i RSU indifferenziati	11
4.4 Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata	12
4.5 Obiettivo economico	12
4.6 Obiettivo sociale	12
5. ANALISI DELLA PRODUZIONE DI RIFIUTI URBANI	13
5.1 I risultati raggiunti	13
5.2 I risultati raggiunti e gli obiettivi fissati nel Quadriennio 2015-2018	13
6. IL MODELLO GESTIONALE	14
6.1 Il sistema attuale di raccolta e smaltimento	14
6.2 Altri servizi	16
7. IL PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI - anno 2019	16
8. Relazione al piano finanziario	16
9. Analisi dei costi relativi al servizio e piano finanziario	17
9.1 Costi operativi di gestione - CG.	22
9.2 Costi Comuni - CC.	23
9.3 Costi d'Uso del Capitale - CK.	23
10. PREVISIONE DEI COSTI PER L'ANNO 2019	23

1. PREMESSA

Il presente documento riporta gli elementi caratteristici del Piano Finanziario COMPONENTE TARI "tributo comunale sui rifiuti" anno 2019, nuovo tributo relativo alla gestione dei rifiuti urbani, previsto dall'art 1 commi dal 639 al 705 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e smi.

Il presente Piano Finanziario, redatto in conformità a quanto previsto nel D.P.R. n. 158/1999, ha lo scopo di fornire i dati utili all'applicazione della "nuova" tassa comunale sui rifiuti (TARI). L'uso delle virgolette è motivato dal fatto che la TARI non è altro che la TARES applicata nel 2013 senza la maggiorazione statale. Di conseguenza, tutti gli adempimenti e i calcoli che portano alla determinazione della TARI sono i medesimi già approvati lo scorso anno dal Consiglio Comunale in sede di prima applicazione della TARES. Il primo di questi adempimenti è l'approvazione del Piano Finanziario, che viene rivisto rispetto allo scorso anno a causa delle modifiche nella struttura dei costi dovute al nuovo sistema di raccolta dei rifiuti differenziati "Porta a Porta Spinta", introdotto lo scorso anno e oggi esteso alla totalità del perimetro urbano. E' bene precisare subito, peraltro, che le modifiche riguardano, come detto, la struttura dei costi, e di riflesso il loro ammontare complessivo che prevede una lieve inflessione dovuta ai benefici del nuovo sistema, e ciò si rifletterà positivamente sulle tariffe. Come accaduto già per la TARES, di cui la TARI riprende la filosofia e i criteri di commisurazione del prelievo, la tassa deve coprire il 100% del costo del servizio di gestione dei rifiuti.

Di conseguenza, il Piano Finanziario deve evidenziare i costi complessivi, diretti e indiretti, del servizio, e dividerli fra costi fissi e costi variabili, sulla scorta dei criteri indicati nel D.P.R. n. 158/1999 citato. La TARI, infatti, ha una struttura binomia, che ripartisce in maniera differente i costi fissi, relativi alle componenti essenziali del costo del servizio, e quelli variabili, dipendenti alla quantità dei rifiuti conferiti.

La nuova disposizione comunque autorizza il comune ad intervenire sulle modalità di commisurazione della Tari - limitatamente alla parte relativa ai rifiuti, - dando la possibilità di introdurre metodologie semplificate rispetto a quelle previste dal Dpr n. 158/1999. Il comune nell'individuare i criteri di riparto del costo del servizio non è più vincolato ai coefficienti individuati nel Dpr 158/1999, rimanendo obbligato al rispetto dei criteri determinati da tale Dpr quali l'obbligo di copertura integrale dei servizi.

Nel regolamento per la gestione del tributo, poi, si dovrà procedere alla suddivisione sia dei costi fissi che di quelli variabili fra utenze domestiche e non domestiche, in modo da consentire, con apposita deliberazione del Consiglio Comunale, la determinazione delle tariffe per le singole categorie di utenze dividendo i costi, così ripartiti, per i coefficienti delle categorie indicati nel regolamento.

Il Piano Finanziario prevede però anche una parte descrittiva, che illustra le caratteristiche principali del servizio di gestione dei rifiuti e delle sue prospettive, in modo da giustificare i costi che in esso sono rappresentati.

Va precisato, da ultimo, che il presente Piano Finanziario riguarda solamente i rifiuti solidi urbani e quelli che sono stati ad essi assimilati ad opera della Delibera di C.C. n. 3 del 05/02/2013; solo tali tipologie di rifiuto rientrano infatti nell'ambito della privativa comunale o "nell'ambito dell'attribuzione dei diritti di esclusiva (così come definito dall'art. 25 c.5 D.L. n. 1 del 24/01/2012 convertito dalla L. n. 27 del 24/03/2012)", cioè nel diritto/obbligo del Comune a provvedere alla raccolta e smaltimento. I rifiuti speciali, al contrario, vengono smaltiti direttamente dalle imprese che li producono e quindi non sono considerati né nel servizio né nel conteggio dei costi dello stesso. Naturalmente, quindi, non sono nemmeno tassabili, poiché l'impresa sostiene autonomamente i costi per il loro smaltimento.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

2.1 Tarsu in vigore sino al 2012

Visto il quadro particolarmente complesso, si ritiene opportuno riepilogare, almeno negli aspetti salienti, l'evoluzione normativa che ha portato alla formulazione della nuova tariffa.

La tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) è stata istituita dalla legge 20 marzo 1941, n. 366, con la quale il Legislatore ha operato una completa revisione delle previgenti norme in materia di raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani contenute nel T.U.F.L. (R.D. del 14 settembre 1931, n. 1175) il quale già prevedeva un corrispettivo per il ritiro e trasporto dei rifiuti domestici.

Il tributo è stato inizialmente oggetto di una sostanziale revisione ad opera del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, per poi essere integralmente ridisciplinato dal D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 attraverso il quale il Legislatore, pur mantenendo pressoché inalterato l'impianto generale del tributo, ne ha ridefinito i caratteri rendendo più marcata la sua natura di "tassa" attraverso il rafforzamento del legame tra la sua corresponsione e la prestazione del servizio pubblico di rimozione dei rifiuti.

Al D.Lgs. 507/1993 hanno fatto seguito numerosi altri provvedimenti modificativi.

Il primo è stato il D. Lgs. 5 febbraio 1997 n.22 (decreto Ronchi - TIA1), che aveva previsto la soppressione, seppure con modalità gradualità e rapportate alle singole situazioni gestionali e strutturali dei comuni, della tassa per lo smaltimento dei rifiuti e dalla sua sostituzione con la tariffa per la gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani. Il medesimo decreto prescriveva, inoltre, che la tariffa fosse determinata in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio. Con l'emanazione del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 venivano definite nel dettaglio le modalità di determinazione e di applicazione della tariffa per il servizio di gestione della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti urbani.

La tariffa Ronchi non è mai diventata obbligatoria per i Comuni, date le ripetute proroghe e i provvedimenti che hanno di fatto bloccato la sua introduzione, per finire con la definitiva

abrogazione a favore della tariffa integrata ambientale (TIA2) di cui all'articolo 238 del Codice ambientale (d.lgs. 152/2006).

In sintesi, il finanziamento del servizio rifiuti poteva essere attuato, questo sino al 31.12.2012, mediante 3 diverse tipologie di prelievo:

- la tassa smaltimento rifiuti solidi urbani (TARSU), disciplinata dal D.Lgs 507/93;
- la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, denominata anche tariffa di igiene ambientale (TIA1), disciplinata dall'art. 49 del D.Lgs 22/97 e dal DPR 158/99;
- la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, denominata tariffa integrata ambientale (TIA2), disciplinata dall'art. 238 del D.Lgs 152/2006;

2.2 Tares nel 2013

Col Decreto Salva Italia, il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, mediante la Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successivamente modificato dall'art. 1, comma 387, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità per il 2013), è stato istituito il "Nuovo Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES), a copertura dei costi relativi al servizio di igiene urbana e di altri servizi ad esso connessi, che a partire dal 1° gennaio 2013, andrà a sostituire integralmente la T.A.R.S.U. "Tassa sui Rifiuti Solidi Urbani" e la T.I.A. "Tariffa di Igiene Ambientale".

I commi 8 e 9 dell' art. 14 del sopra citato Decreto Salva Italia prevedono che il nuovo tributo sia corrisposto in base a tariffa riferita all'anno solare e commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, recante le "norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani".

Questo ha comportato percorsi di avvicinamento che sono decisamente più complessi nei Comuni come il nostro che nel 2012 adottavano la Tarsu, rispetto ai Comuni che già applicavano la Tia1/Tia2. La differenza essenziale risiede nelle regole di determinazione del nuovo prelievo sui rifiuti che, essendo interamente fondate sul D.P.R. 158/99, così come previsto dalla legge 228/12, coincidono con i criteri della Tia1 e della Tia2.

2.3 Iuc e relative componenti dal 2014

La TARES è stata abrogata dal comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013, è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) basata su due presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC è composta da:

- a. IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili;
- b. TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;
- c. TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

L'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) è suddiviso, in materia IUC, nei seguenti commi :

- ✓ commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale);
- ✓ commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti);
- ✓ commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili);
- ✓ commi da 682 a 705 Disciplina Generale componenti TARI e TASI.
- ✓ Si rimanda alla lettura del testo normativo per la disciplina della TARI.

Il comma 651 così recita "Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158" e il successivo comma 652 recita " Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti ", confermando la stesura di un Piano Finanziario conforme a quanto già normato con D.P.R. 158/1999.

Pertanto, lo stesso impianto logico nella costituzione dei costi e nella determinazione delle tariffe adottato con la TARES a far data dal 01.01.2013 viene utilizzato anche per la TARI.

3. INTRODUZIONE AL PIANO FINANZIARIO


3.1 Linee guida del metodo tariffario sviluppato attraverso il presente piano

L'art. 1 del D.P.R. n. 158 del 1999 si apre proclamando "E' approvato il metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo da coprirsi con le entrate tariffarie e per la determinazione della tariffa di riferimento relativa alla gestione dei rifiuti urbani".

La tariffa di riferimento rappresenta, come poi specifica l'art. 2 del D.P.R. n. 158 del 1999, "l'insieme dei criteri e delle condizioni che devono essere rispettati per la determinazione della tariffa da parte degli enti locali" (comma 1), in modo da "coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani" (comma 2).

Il metodo, pertanto, è costituito da un complesso di regole, metodologie e prescrizioni per determinare, da un lato, i costi del servizio di gestione e, dall'altro, l'intera struttura tariffaria

applicabile alle varie categorie di utenza (cfr. anche art. 3, comma 1, D.P.R. n. 158 del 1999), in maniera tale che il gettito che ne deriva copra tutti i costi del servizio.



Specifica poi l'art. 3, comma 2, che "La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione". L'art. 4, comma 3, prescrive infine che "La tariffa, determinata ai sensi dell'art. 3, è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica".

Dalle norme ora richiamate si trae quindi che la metodologia tariffaria si articola nelle seguenti fasi fondamentali:

1. individuazione e classificazione dei costi del servizio;
2. suddivisione dei costi tra fissi e variabili;
3. ripartizione dei costi fissi e variabili in quote imputabili alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche;
4. calcolo delle voci tariffarie, fisse e variabili, da attribuire alle singole categorie di utenza, in base alle formule e ai coefficienti indicati dal metodo.

Il presente Piano finanziario redatto a norma dell'articolo 8 D.P.R. 158/1999, e successive modifiche e integrazioni, si pone come strumento di base ai fini della determinazione della tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, sulla base dei principi sopra richiamati, con particolare riferimento alla corretta determinazione dei profili tariffari della TARI, nei suoi aspetti economico-finanziari.

3.2 Caratteristiche generali

3.2.1 Posizione geografica e peculiarità del territorio

Praia a Mare, cittadina del Golfo di Policastro, è indubbiamente oggi, uno dei più importanti centri turistici della costa settentrionale tirrenica calabrese.

È il penultimo centro della provincia di Cosenza, a pochi chilometri della foce del fiume Noce che segna il confine tra Calabria e Lucania.


È ubicata a pochi km dal mare, ad una altitudine di circa 5 m slm. e dista dal capoluogo di provincia circa 105 km.

Il territorio praiese è dotato di un notevole patrimonio ambientale: dagli oltre 5 km di costa a forte impatto visivo ed attrattivo (che hanno contribuito a fare della risorsa mare quella maggiormente sfruttata ai fini turistici) si passa ad una zona collinare e pedemontana ricca di verde e dotata di numerosi ambiti di percezione visiva e di percorsi

panoramici dai quali è possibile ammirare in tutta la sua estensione il territorio comunale ed i paesi limitrofi.

Il territorio comunale di Praia a Mare confina a Nord con il comune di Tortora, a Sud con il territorio di San Nicola Arcella, ad Est con Aieta e Laino Borgo (Cs) e ad Ovest con il Mare Tirreno.

I collegamenti extraurbani sono assicurati sia dall'importante e storica asse stradale SS. Tirrena Inferiore n°18 che collega S. Eufemia Lamezia a Salerno, sia dall'autostrada Salerno-Reggio Calabria il cui svincolo si trova a soli 34 km.



L'abitato attuale è rappresentato da tre realtà insediative:

- Il centro, sviluppatasi negli ultimi cento anni sul litorale tirrenico cosentino;
- La zona sud posta sull'altopiano Foresta e le colline retrostanti che ha avuto recentemente uno sviluppo edilizio crescente;
- La zona est, retrostante la linea ferroviaria (ex Zona Industriale) e la zona collinare che è attualmente in dinamica espansione.

3.2.2 La popolazione

Il Comune di Praia a Mare è un comune di medie dimensioni, caratterizzato da un incisivo flusso turistico, da una sufficiente attività produttiva, pressoché di tipo artigianale diffusa in maniera capillare sul territorio e da una buona attività commerciale.

Tabella A.1 – Movimento Utenze

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
N° Utenze Domestiche	7.705	7.759	7.815	7.909	8.014
N° Utenze non Domestiche	973	1.016	996	1.007	1.027

3.2.3 Andamento Demografico comunale

Dati di rilevante importanza, in quanto rappresenta il numero di famiglie residenti nel territorio comunale e che costituiscono il numero delle utenze domestiche servite nell'ambito della raccolta dei rifiuti con il sistema "porta a porta". Dal confronto tra la tabella precedente e la successiva si evidenzia che per un andamento demografico pressoché costante, le utenze, nel periodo preso in considerazione, presentano un incremento costante.

TABELLA A.2 – Movimenti Demografici

		Maschi		Femmine		Totale	Famiglie
ANNO 2015	Popolazione al 01/01	3260	3513	6774	3037		
	Nati	25	28	53			
	Morti	36	32	68			
	Iscritti	86	76	162			
	Cancellati	89	77	166			
	Increment/Decrem	-14	-5	-19			
ANNO 2016	Popolazione al 01/01	3246	3508	6755	3081		
	Nati	17	28	45			
	Morti	41	40	81			
	Iscritti	85	98	183			
	Cancellati	90	75	165			
	Increment/Decrem	-29	11	-18			
ANNO 2017	Popolazione al 01/01	3217	3519	6737	3140		
	Nati	22	21	43			
	Morti	32	28	60			
	Iscritti	112	106	218			
	Cancellati	88	99	187			
	Increment/Decrem	14	0	14			
ANNO 2018	Popolazione al 01/01	3231	3519	6751	3142		
	Nati	15	25	40			
	Morti	41	25	66			
	Iscritti	59	94	153			
	Cancellati	98	89	187			
	Increment/Decrem	-65	5	-60			

4. GLI OBIETTIVI DI FONDO

Il piano finanziario costituisce lo strumento attraverso cui i comuni definiscono la propria strategia di gestione dei rifiuti urbani. È quindi necessario partire dagli obiettivi che il Comune

di Praia a Mare si pone. Questi ultimi sono formulati secondo una logica pluriennale (tipicamente tre anni).

La forma di gestione del servizio di raccolta dei rifiuti è il metodo porta a porta spinto finalizzato alla raccolta differenziata tesa alla valorizzazione dei materiali riciclabili, al miglioramento della raccolta dei rifiuti urbani pericolosi e dei materiali ingombranti integrato con l'assimilazione ai rifiuti solidi e urbani del prodotto delle utenze non domestiche.

Gli obiettivi di fondo che il Comune di Praia a Mare si è posto, da attuarsi nei prossimi anni sono i seguenti:

- i. Riduzione della produzione complessiva dei rifiuti prodotti;
- ii. Massimizzazione del recupero delle materie seconde dai rifiuti con il conseguente incremento dell'indice di raccolta differenziata;
- iii. Riduzione della produzione di rifiuti indifferenziati;
- iv. Riduzione della spesa del servizio;
- v. Miglioramento delle tecniche di monitoraggio e misurazione della produzione dei rifiuti conferiti dalle utenze;
- vi. Miglioramento del decoro cittadino.

4.1 Obiettivo d'igiene urbana

L'obiettivo è di migliorare il livello di pulizia delle strade e del contesto urbano in generale. Il servizio di spazzamento delle strade, marciapiedi e piazze comunali, viene svolto dai Ns. operatori manualmente in associazione allo spazzamento meccanizzato attuato mediante l'ausilio di n. 1 autopazzatrice supportata dall'uso dei soffiatori.

- Il servizio di spazzamento manuale viene svolto con le seguenti modalità:
gli operatori dotati di carrello leggero con bidone e della necessaria attrezzatura, per un totale complessivo di 48 ore settimanali articolate tra il lunedì ed il sabato provvedono a pulire le zone sensibili. Nell'effettuazione del servizio gli operatori provvedono anche alla vuotatura dei cestini portarifiuti posizionati nel territorio comunale di competenza.
- Il servizio meccanizzato comprende la pulizia del suolo pubblico o soggetto a servitù di pubblico transito, a qualsiasi uso adibito, dai rifiuti di ogni sorta. Gli interventi vengono svolti con impiego di idonea autopazzatrice aspirante dotata di sistema ad acqua per l'abbattimento delle polveri e di doppia spazzola per l'effettuazione della pulizia su entrambe i lati delle carreggiate a senso unico. L'operatore appiedato provvede alla pulizia dei marciapiedi mediante l'ausilio di un soffiatore prima del passaggio della spazzatrice.

La situazione verrà costantemente monitorata al fine d'intervenire all'occorrenza, sulla base di effettive esigenze rilevate dall'Ufficio.

Il programma di base potrà variare secondo necessità particolari indicate dall'amministrazione e/o da necessità del momento.

Sarà cura, pertanto, dei tecnici comunali riorganizzare con l'operatore in via straordinaria, le frequenze d'intervento.

La rimozione di rifiuti abbandonati su aree pubbliche è di norma individuata dall'operatore del Comune e segnalata al Responsabile del Servizio che programma e gestisce il servizio di raccolta, trasferimento e smaltimento dei rifiuti.

In caso di discariche abusive e/o rifiuti pericolosi quali eternit, viene incaricata, invece, la segnalazione verrà inoltrata al Comando di Polizia Locale in modo da adempiere prontamente.

Per ogni tipologia di rifiuto è stata stipulata da parte del Comune convenzione con discariche e/o centri di raccolta autorizzati.

4.2 Obiettivo di riduzione della produzione di RSU

TABELLA B.1 – Andamento Rifiuti

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
Produzione Annuo RU [t/anno]	5.648,84	5.243,97	4.532,24	4.559,21
Popolazione	6.725	6.708	6.717	6.751
RU pro capite [t/pro capite]	0,840	0,781	0,674	0,675
RU pro capite giorno [Kg/pro capite]	2,300	2,142	1,849	1,850

Come si può notare dal confronto tra la produzione dei rifiuti nei diversi anni, risulta evidente un lieve diminuzione della produzione complessiva dei rifiuti.

L'introduzione del sistema di raccolta differenziato "Porta a Porta Spinta" ha limitato il conferimento dell'indifferenziato ai soli utenti non raggiunti dal servizio.

La conseguenza immediata è un decremento nella produzione di RU/annuo.

La previsione sul 2019, sarà fatta considerando una produzione di rifiuti costante per la prima annualità con un incremento di circa 1% per il biennio successivo e un aumento della popolazione di circa l' 1,5% su base annua.

L'obiettivo di riduzione della produzione di RSU si dovrà raggiungere attraverso una campagna di sensibilizzazione rivolta a tutti i cittadini per una maggiore differenziazione dei rifiuti. Il raggiungimento di tale obiettivo, oltre alla riduzione complessiva del rifiuto prodotto dall'intera comunità, consentirà all'amministrazione di attuare una più equa applicazione della tassazione.

4.3 Obiettivo di gestione del ciclo dei servizi concernenti i RSU indifferenziati

Obiettivo per quanto riguarda il ciclo dei rifiuti indifferenziati è di ridurre ulteriormente la quantità di prodotto indifferenziato da raccogliere, per il quale si devono sostenere costi sempre maggiori nel servizio di trasporto e smaltimento. Si fa rilevare che già il precedente regolamento comunale prevedeva un abbattimento della parte variabile della tariffa a seguito di conferimento dei rifiuti differenziati presso l'isola ecologica e all'applicazione del compostaggio domestico.

- Modalità di raccolta trasporto smaltimento rifiuti indifferenziati

La raccolta indifferenziata è realizzata con frequenza settimanale al domicilio del produttore, per mezzo di sacchi neri.

Il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti indifferenziati è gestito in House dall'Ente il quale opera con proprie strutture operative e decisionali supportate

dall'attività di Cooperative Sociali e conferisce i rifiuti ad apposito operatore intermediario per il solo Trasporto presso la discarica Regionale autorizzata.

4.4 Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata

La raccolta differenziata è un sistema di raccolta dei rifiuti che consente di raggruppare quelli urbani in base alla loro tipologia materiale, compresa la frazione organica umida, e di destinarli al riciclaggio, e quindi al riutilizzo di materia prima.

Divisi a monte dai cittadini presso la propria abitazione e recuperati a domicilio dal Comune "porta a porta" vengono destinati ad impianti di trattamento dei rifiuti. Qui vengono depurati dalla presenza di materiali estranei e non omogenei, e avviati agli impianti industriali di produzione che impiegano quelle che, a questo punto, sono divenute "materie prime seconde".

Per l'esercizio 2019 si intende mantenere le vigenti modalità del servizio di raccolta "porta a porta".

Tutti i materiali della raccolta differenziata (ferro, alluminio, carta, plastica, vetro, verde, umido, legno, ecc) sono conferiti ad aziende specializzate che provvedono al recupero degli stessi.

Continueranno ad essere applicati gli incentivi per i comportamenti che favoriscono la riduzione e il recupero dei rifiuti, attraverso la pratica del compostaggio domestico.

Continuerà la campagna informativa nei confronti dell'utenza al fine di favorire comportamenti corretti dal punto di vista ambientale, in particolare finalizzati alla riduzione dei rifiuti prodotti e all'utilizzo prioritario del Centro di Raccolta rispetto ai servizi domiciliari.

Al fine di migliorare il servizio e incentivare la riduzione di indifferenziato, per l'anno 2019, si prevede la semplificazione dello stesso mediante l'introduzione delle tipologie multimateriale.

4.5 Obiettivo economico

L'obiettivo economico stabilito dalla normativa vigente per l'anno 2019, che pertanto il Comune è tenuto a rispettare la copertura del 100% dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale.

Inoltre il Comune persegue l'obiettivo della generale riduzione dei costi e la conseguente riduzione delle tariffe per il cittadino.

4.6 Obiettivo sociale

Miglioramento del grado di soddisfazione dei cittadini in termini di qualità percepita del servizio, agevolazioni per l'utenza domestica, modalità di riscossione semplificate.

Miglioramento della qualità territoriale derivanti dall'applicazione delle nuove modalità di gestione e dai nuovi livelli del servizio.

Le nuove modalità di gestione dovrebbero consentire di:

- agevolare il conferimento dei rifiuti;
- mantenere buone condizioni di igiene dei contenitori;
- mantenere una buona assistenza per gli utenti ai centri di raccolta comunali durante le operazioni di scarico;

- mantenere le agevolazioni per la raccolta differenziata tramite la registrazione per ogni singolo utente dei conferimenti presso il centro di raccolta.
- Registrare presso il centro di raccolta ogni conferimento di utenze non domestiche;
- Mantenere il servizio a domicilio per la raccolta degli ingombranti;
- accordare a soggetti che si trovano in condizione di grave disagio sociale ed economico, un riduzione/esenzione della tariffa, secondo i propri programmi d'intervento socio - assistenziali e alla disponibilità finanziaria.

Il Comune, inoltre, secondo i propri programmi d'intervento socio-assistenziali e alla disponibilità finanziaria, potrà accordare a soggetti che si trovano in condizione di grave disagio sociale ed economico, riduzioni o esenzioni della tariffa.

5. ANALISI DELLA PRODUZIONE DI RIFIUTI URBANI

5.1 I risultati raggiunti

Il quantitativo complessivo di rifiuti raccolti negli anni 2015, 2016, 2017, 2018 risulta essere

	RD [ton/anno]	RnD [ton/anno]	Tot. R[ton/anno]
ANNO 2015	3.493,32	2.155,52	5.648,84
ANNO 2016	3.168,63	2.075,34	5.243,97
ANNO 2017	2.387,78	2.144,64	4.532,42
ANNO 2018	2.959,05	1.600,16	4.559,21

Per l'ANNO 2019 il quantitativo di rifiuti prodotti complessivamente si stima in **4.800,00 ton.**

5.2 I risultati raggiunti e gli obiettivi fissati nel Quadriennio 2015-2018

La tabella seguente indica la percentuale di copertura del ciclo di raccolta differenziata per il periodo 2010-2013.

CODICE Cer	Descrizione	Q.tà - 2015	Q.tà - 2016	Q.tà - 2017	Q.tà - 2018
20 01 08	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	674,76	679,58	720,26	840,40
20 02 01	Rifiuti biod. prodotti da giardini e parchi	594,88	421,19	421,30	580,93
20 01 01	Carta e cartone	261,52	276,55	138,21	279,91
15 01 01	Imballaggi in carta e cartone	336,84	175,75	76,80	4,74
15 01 02	Imballaggi in Plastica	259,35	85,54		
15 01 07	Imballaggi in vetro	269,95	257,92	210,01	16,04
15 01 03	Imballaggi in Legno	159,16	153,21	23,04	3,78
20 01 10	Abbigliamento			6,44	9,35
20 01 11	Prodotti tessili				2,5
20 01 36	App. elettriche ed elettroniche fuori uso				2,5
20 01 25	Oil Vegetali				2,5
20 01 40	Metallo	2,10	2,20	2,45	8,40
20 01 39	Plastica	12,20	11,55		
20 01 02	Vetro				168,14
20 01 38	Legno				19,70
20 03 07	Rifiuti ingombranti				53,32
15 01 06	Imballaggi in materiali misti		95,17	33,88	54,27
16 01 03	Pneumatici fuori uso		87,05	136,37	8,62
17 04 05	Ferro e acciaio	11,72	2,32	5,66	4,86
17 01 07	Miscugli di cemento, ...	70,82			73,04
	TOTALE RD	694,12	920,60	613,36	278,94
20 03 01	Rifiuti urbani non differenziati	3.493,32	3.168,63	2.387,78	2.959,05
	% RD	61,84	60,42	52,70	64,90

Il sistema di raccolta e l'estensione in maniera repentina alla quasi totalità del territorio, in un lasso di tempo ridotto, ha portato nel breve periodo ad una sensibilmente riduzione della percentuale di RD. Nel Lungo periodo il sistema introdotto, consolidatosi, conferma i risultati preventivati, recuperando parzialmente la flessione inizialmente registrata. E' facile prevedere che tale fenomeno continui nel tempo facendo registrare %RD sempre maggiori già per l'anno 2019, per il quale si punta al raggiungimento della soglia del 70,00%.

6. IL MODELLO GESTIONALE

La gestione del servizio allo stato attuale è svolta in proprio dall'Ente attraverso l'utilizzo di personale interno e avvalendosi dell'affiancamento e del supporto delle Cooperative Sociali e conferisce i rifiuti indifferenziati nelle Discariche regionali autorizzate.

Il servizio di riscossione del TARI (tributo servizio rifiuti) è a carico del Comune, così come le procedure tecnico - organizzative di verifica del servizio.

6.1 Il sistema attuale di raccolta e smaltimento

La raccolta differenziata porta a porta è la metodologia prevalente adottata dal Comune e dal mese di Maggio 2012 il servizio è svolto secondo le modalità qui di seguito illustrate per le seguenti tipologie di rifiuto:

Raccolta domiciliare "Porta a Porta Spinta":

- Raccolta Frazione Organica:
 - o UMIDO: mediante sacchi/buste biodegradabili semitrasparenti di colore neutro – *Cadenza Tre volte a settimana;*
- Raccolta Frazione Secca Recuperabile:
 - o CARTA, CARTONE, TETRAPAK: mediante contenitori a rendere oppure in pacchi legati (Max 10 kg cadauno) – *Cadenza Settimanale.*
 - o METALLI (Alluminio – Imballaggi di Acciaio): mediante sacchi semitrasparenti di colore "GRIGIO" – *Cadenza ogni 15 giorni;*
 - o VETRO: mediante sacchi semitrasparenti di colore Verde - *Cadenza ogni 15 giorni;*
 - o PLASTICA: mediante sacchi semitrasparenti di colore "AZZURRO" – *Cadenza Settimanale;*
 - o INGOMBRANTI: conferimento presso l'isola ecologica.
 - o RAEE: conferimento presso l'isola ecologica.
 - o Raccolta frazione verde biodegradabile: mediante contenitori a rendere, oppure fascine (peso max 10 kg);
- Raccolta Rifiuto Secco Non Riciclabile:
 - o "INDIFFERENZIATO": mediante sacchi opachi di colore "NERO" – *Cadenza Settimanale;*
 - o PANNOLINI e PANNOLONI: Fermo restando che tali rifiuti possono essere conferiti già n. 1 volta/settimana nella raccolta del non riciclabile, in aggiunta il servizio di raccolta sarà effettuato, in parallelo al prelievo dell'Umido;

Raccolta presso "Isola Ecologica Comunale":

- L'Ente gestisce nel proprio territorio l'Isola ecologica sita in via San Marco, luogo a disposizione di tutti i cittadini, in cui possono essere raccolte diverse tipologie di rifiuti.

L'Isola Ecologica integra le raccolte stradali e domiciliari, rappresentando l'opzione ambientale più sostenibile e di minore impatto per la raccolta dei rifiuti urbani. I materiali raccolti sono avviati prevalentemente a recupero di materia, ove non possibile tecnicamente, allo smaltimento controllato. Presso l'Isola Ecologica il cittadino, mediante l'apposita Card, può conferire gratuitamente tutti quei rifiuti urbani che, per tipologia e/o dimensioni e/o peso, non possono essere raccolti con il servizio ordinario. L'Isola Ecologica è presidiata da uno o più operatori incaricati dell'accettazione, della gestione e dell'assistenza.

- Presso l'Isola ecologica di via San Marco è attivata la raccolta differenziata delle seguenti frazioni merceologiche:

TIPOLOGIA RIFIUTO

- Raccolta Frazione Organica:
 - Umido
 - Verde (erba sfalci e ramaglie)
- Raccolta Frazione Secca Recuperabile:
 - Carta e cartone
 - Plastica - Imballaggi in plastica
 - Vetro
 - Metalli – Contenitori e imballaggi in Alluminio e Acciaio
 - Imballaggi in legno
 - Imballaggi metallici
 - Metalli ferrosi e non ferrosi
 - Imballaggi in materiali misti
- Abiti Usati e Pellami
- Vernici inchiostri adesivi e resine contenenti sostanze pericolose (provenienza domestica)
- TV/monitor
- Apparecchiature elettriche/elettroniche
- Oli esausti (di provenienza domestica)
- Pile e batterie (di provenienza domestica)
- Inerti da piccole manutenzioni purché privi di amianto (di provenienza domestica)
- Pneumatici (di provenienza domestica)
- Rifiuti Ingombranti e Beni Durevoli
- Rifiuto Secco Non Riciclabile

L'accesso al centro comunale di raccolta rifiuti è consentito a tutte le utenze domestiche e alle utenze non domestiche dal LUNEDÌ al SABATO dalle ore 8,00 alle ore 12,00.

6.2 Altri servizi

Il Comune provvede ad erogare altri servizi, quali:

- ✓ Per le aree del Territorio non ancora coperte dal Servizio "Porta a Porta Spinta" -Raccolta dell'indifferenziato, il servizio di raccolta è organizzato con il sistema a cassonetti stradali a movimentazione laterale e comprende cassonetti stradali a movimentazione laterale, trasporto e smaltimento dei rifiuti raccolti.
- ✓ Spazzamento meccanizzato e manuale delle strade, delle piazze, delle piste ciclopedonali, dei parcheggi e delle aree pubbliche o ad uso pubblico;
- ✓ Svuotamento dei cestini portarifiuti dislocati sul territorio comunale;
- ✓ Manutenzione ordinaria e straordinaria dei contenitori adibiti al pubblico servizio non affidati al singolo utente;
- ✓ Lavaggio, sanificazione e deodorizzazione dei cassonetti e dei container;
- ✓ Redazione e distribuzione calendario annuale dei servizi ed opuscolo informativo sulle corrette modalità della Raccolta Differenziata;
- ✓ Rendiconto mensile sui dati delle raccolte, riepilogo semestrale, compilazione annuale del MUD e dei dati per l'osservatorio Provinciale;
- ✓ Raccolta rifiuti indifferenziati area mercato cittadino;

7. IL PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI - anno 2019

Rispetto al sistema attuale di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti il programma degli interventi per il 2019 non introduce sostanziali modificazioni.

E' previsto il potenziamento dell'isola ecologica mediante l'aumento della dotazione di container in cui allocare i rifiuti differenziati e il potenziamento del sistema di raccolta mediante la dotazione di nuovi mezzi in aggiunta e in sostituzione dei vecchi ammalorati e non idonei per la tipologia e la dimensione del servizio.

8. Relazione al piano finanziario

L'art 1 commi dal 639 al 705 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) prevede l'introduzione del tributo comunale sui rifiuti (TARI) le cui caratteristiche essenziali sono le seguenti:

- a. Creare una correlazione tra costi del servizio ed effettiva produzione dei rifiuti solidi urbani;
- b. Coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani;

La redazione del piano finanziario, previsto dall'art. 8 del D.P.R. 158/1999, è necessaria per la determinazione del costo del servizio da coprire con il gettito della tariffa determinata con i criteri previsti dal D.P.R. anzidetto ed è costituito dai seguenti elementi:

- a. Il piano finanziario degli investimenti;
- b. Il programma degli interventi necessari;

- c. La specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
- d. Le risorse finanziarie necessarie.

Tali informazioni vengono ricavate descrivendo:

1. Il modello attuale del servizio e dei risultati relativi;
2. Gli obiettivi di qualità del servizio previsti per l'anno 2019;
3. Il Piano dei costi e degli interventi necessari a conseguire gli obiettivi prefissati;
4. Descrizione del modello gestionale ed organizzativo.

La gestione dei rifiuti solidi urbani è tipicamente definita come la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti sia in discarica che presso gli impianti di smaltimento.

Con il nuovo modello gestionale ed organizzativo il Comune di Praia a Mare è stato in grado di raccogliere in modo differenziato 1.685,50 tonnellate di rifiuti solidi urbani, pari a 34,93% del totale dei rifiuti, circa 248,78 kg/anno pro capite. La percentuale di raccolta differenziata si è incisivamente incrementata rispetto al 2013

La restante parte dei rifiuti solidi urbani prodotti pari al 65,07% del totale è stata smaltita in modo indifferenziato.

9. Determinazione dei fabbisogni standard in materia di servizio raccolta e smaltimento rifiuti

Premessa e inquadramento normativo

Il riferimento ai Fabbisogni Standard trova spazio per la prima volta nell'ordinamento della Tassa Rifiuti nel 2013, con l'approvazione della Legge n. 147 (Legge di Stabilità 2014). All'articolo 1 comma 653 la norma prevedeva infatti che:

- ✓ A partire dal 2016, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.
- ✓ Successivamente, l'applicazione della disposizione normativa era stata prorogata al 1° gennaio 2018 dall'art. 1, comma 27, legge n. 208 del 2015, anche a seguito delle numerose richieste di proroga avanzate tra gli altri dall'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani.
- ✓ In data 8 febbraio 2018 il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha emanato le "Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013" con le quali ha inteso "precisare (...) la fonte che meglio si adatta alla previsione del citato comma 653 per individuare il fabbisogno standard di riferimento di ciascun comune e al contempo fornire alcune indicazioni allo scopo di offrire un supporto di orientamento per la valutazione del costo del servizio".

È utile specificare che la lettura ministeriale ha voluto circoscrivere l'ambito dei Fabbisogni Standard, volendo conferire maggior chiarezza alla disposizione normativa: essi infatti "possono rappresentare solo un paradigma di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio rifiuti". La valutazione delle risultanze, richiamate dalla normativa, non deve quindi essere fraintesa: il legislatore non ha inteso aprire il campo all'inserimento di nuove voci di costo. Occorre specificare infatti che la considerazione di costi differenti da quelli sostenuti dall'ente nell'anno precedente (anno n-1 come prescritto dal Metodo Normalizzato) o previsti dall'ente per l'anno successivo (nel caso di scostamenti certi già prevedibili per l'anno di applicazione delle tariffe), avrebbe potuto mettere a repentaglio un principio fondamentale introdotto dal legislatore con la TARES e poi mantenuto in regime di TARI, ovvero l'integrale copertura dei costi del servizio prevista dal comma 654 dell'articolo 1:

"In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente"

Una lettura orientata del comma 653 presuppone pertanto che il Comune prenda cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio raccolta e smaltimento rifiuti, sulla cui base potrà nel tempo intraprendere le iniziative di propria competenza finalizzate a far convergere sul valore di riferimento eventuali valori di costo effettivo superiori allo standard che non trovino adeguato riscontro in livelli di servizio più elevati; non viene mai specificato, nella norma così come dal Ministero, che i valori dovranno incidere nel novero dei costi effettivi, i quali restano quelli da prendere come riferimento per i Comuni e dei quali dovrà essere garantita l'integrale copertura mediante l'applicazione delle tariffe TARI applicate ai contribuenti. Il Ministero ribadisce infatti che la disciplina della TARI presenta già una sua completezza in termini di individuazione dei costi per predisporre il piano finanziario.

Metodologia di determinazione dei fabbisogni standard

Occorre da subito riportare le parole del Dipartimento delle Finanze il quale osserva che i fabbisogni standard "attualmente disponibili sono stati elaborati avendo come riferimento finalità perequative e quindi pensati come strumento da utilizzare per la ripartizione delle risorse all'interno del Fondo di solidarietà comunale e come tali potrebbero non corrispondere integralmente alle finalità cui sottende la disposizione recata dal comma 653 in commento".

Tali finalità non sono state rese note dal legislatore ma è plausibile che esse coincidano con la ricerca dell'efficienza nella fornitura del servizio da parte dell'ente locale. A proposito di ciò è utile specificare che i fabbisogni standard che qui saranno determinati non rappresenteranno un ipotetico livello ottimale del costo, ma soltanto un valore medio che prende in considerazione una serie di variabili oggettive. D'altro canto non sarebbe certamente auspicabile l'individuazione di un livello di costo che non consideri aspetti determinanti relativamente allo svolgimento del servizio. Nel caso specifico, per fare un esempio, sarebbe sufficiente una

riduzione del servizio di spazzamento stradale per poter abbassare il costo specifico del servizio, ma ciò non restituirebbe in alcun modo la dimensione della perdita di beneficio all'utenza.

A scanso di equivoci il Dipartimento Finanze chiarisce che le risultanze dei fabbisogni standard di cui al comma 653 non sono quelle attualmente reperibili sul sito internet "OpenCivitas" (valorizzate per ciascun Comune), bensì quelle risultanti dalla "Tabella 2.6: Stime puntuali OLS dei coefficienti della funzione di costo - Smaltimento rifiuti" della "Revisione della metodologia dei fabbisogni standard dei comuni" del 13 settembre 2016, adottata con il DPCM del 29 dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 44 del 22 febbraio 2017. Tale ultima fonte non fornisce infatti un valore unitario in euro, che renderebbe di più agevole applicabilità il confronto che si richiede, ma dota il Comune di una serie di elementi determinanti di un ipotetico costo a tonnellata, riferito alla sola gestione del ciclo integrato dei rifiuti prodotti.

Il costo unitario di base (c.d. intercetta) è determinato dal provvedimento appena richiamato e costituisce il valore unitario della gestione del ciclo integrato di una Tonnellata di rifiuto. Partendo dall'importo base vengono applicati coefficienti moltiplicatori in aumento o in diminuzione che prendono in considerazione una serie di elementi, descritti nel paragrafo successivo.

Le variabili da considerare

Relativamente al presente documento è opportuno rilevare che sebbene il Piano finanziario in approvazione riguardi le annualità 2019-2022, i fabbisogni standard calcolati nel presente documento e utili alla rilevazione conforme al dettato normativo, fanno riferimento all'anno 2017, dal momento che le variabili descritte di seguito sono disponibili per l'annualità 2017 già conclusasi e si ritiene rischioso abbozzare una proiezione relativa all'ipotetico quantitativo di rifiuti che saranno prodotti nel corso del 2019, in quanto il dato è decisamente influenzabile da una serie di fattori non facilmente prevedibili.

Gli elementi con i quali il Comune di Praia a Mare è chiamato a personalizzare il valore base di cui sopra sono i seguenti:

- la quota di raccolta differenziata: il primo valore è costituito da un elemento determinante che è insieme indicatore sia di efficienza del sistema e sia del costo dello stesso. La percentuale rilevata genera scostamenti di valore in più o in meno rispetto al dato della media nazionale pari al 45,3% (*l'1,00% in più di raccolta differenziata rispetto alla media nazionale produce un incremento del costo standard di 1,149 euro per tonnellata*). Il dato della raccolta differenziata a Praia a Mare per l'anno 2017 è pari a 52,700%.
- la distanza fra il comune e gli impianti cui vengono conferite le differenti tipologie di rifiuto, tale misura è determinante per comprendere il costo del servizio, ma non restituisce nessuna informazione a livello di efficienza giacché è vincolato alla disponibilità territoriale degli impianti. La misura della distanza è rilevata in km rispetto alla media nazionale pari a 32,34 km (*1 km di distanza in più rispetto alla media nazionale aumenta il costo standard di 0,41 euro per tonnellata*). Per il calcolo del fabbisogno standard, è utilizzato il valore aggiornato calcolato sulla base dei dati disponibili, ovvero la distanza ponderata tra il

comune di Praia a Mare e gli impianti di smaltimento è pari a 98,9 km, come riportato nella tabella seguente:

IMPIANTO	Distanza [Km]	Conferim. [t]	Incidenza [%]	Distanza Ponderata [Km]
Calabria Maceri	98,9	2.924,21	88,64%	87,66
Castiglia Srl	189,0	374,84	11,36%	21,47


3.299,05

- lo scostamento percentuale del prezzo della benzina rilevato a livello comunale: il dato dovrà essere comparato rispetto alla media nazionale ed è utile a comprendere se e come il carburante incida sul costo sostenuto dal Comune (*lo scostamento dell'1% in più rispetto alla media nazionale produce un incremento del costo standard di 1,22 euro per tonnellata*). Non essendo disponibile un dato aggiornato, nel calcolo è stata utilizzata la percentuale di scostamento dal prezzo medio nazionale della benzina relativo al comune di Praia a Mare (pari al valore di 11,5), riportato nell'allegato 3 alle Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'alt. 1 della Legge n. 147 del 2013, diffuse dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento Finanze, l'8 febbraio 2018.
- il numero e la tipologia degli impianti presenti a livello provinciale: anche qui il Comune è attore passivo, dal momento che non può in alcun modo influenzare la presente variabile (*ad esempio, per ogni impianto di compostaggio il costo standard si riduce di 2,15 euro per tonnellata*). Sul territorio provinciale non sono presenti impianti di smaltimento, come si evince dalle tabelle sottostanti, riferite alla regione Calabria e fornite dall'Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale
 - catasto rifiuti: Impianti di compostaggio: 4.
 - Comuni con gestione associata in Unione di comuni/Comunità Montana;
 - Comuni con gestione associata in Consorzio di Comuni;
 - Comuni con gestione associata in Convenzione di Comuni.
- la forma di gestione associata del servizio. Il Comune di Praia a Mare non si avvale di nessuna forma di gestione associata per lo svolgimento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
- la regione di appartenenza, tenendo presente che per la regione Liguria, presa a riferimento della stima, lo scostamento è nullo rispetto alla media nazionale, mentre per le altre regioni si evidenzia la stima degli scostamenti rispetto alla media nazionale di 294,64 euro;
- il cluster o gruppo omogeneo di riferimento del comune, tenendo presente che per il cluster 4, preso a riferimento della stima, lo scostamento è nullo rispetto alla media nazionale, mentre per ciascuno degli altri gruppi omogenei si evidenzia la stima degli scostamenti rispetto alla media nazionale di 294,64 euro;
- la variabile denominata "inverso dei rifiuti urbani totali prodotti" assume rilevanza solo nel calcolo finale del fabbisogno standard dei piccolissimi comuni, in quanto evidenzia la stima di un costo fisso indipendente dalle tonnellate di rifiuti gestiti, pari a 6.321,84 euro, volto a

cogliere gli effetti delle diseconomie di scala. La variabile in questione ha quindi effetti di qualche rilevanza soltanto per i comuni di dimensione demografica minore, con corrispondente ridotta quantità di rifiuti prodotti.

La valutazione fatta in merito all'incidenza del fabbisogno standard sul piano finanziario ed al suo rapporto con i costi effettivi, inserendo i dati nell'applicativo/simulatore disponibile on-line e costruito utilizzando un formato del tutto simile all'esempio di cui all'Allegato 2 delle Linee guida, che permette di visualizzare i dati relativi al proprio Ente e l'inserimento/personalizzazione dei campi liberi. In particolare, si tratta delle informazioni richiamate nelle Linee guida e nei relativi allegati, arricchite da dati di maggior dettaglio sulla dotazione di impianti di ciascuna provincia, tratte dalla banca dati ISPRA (pure richiamata nelle stesse Linee guida).

Di seguito si restituisce l'output di confronto generato dal sistema.



10. Analisi dei costi relativi al servizio e piano finanziario

La struttura dei costi è articolata nelle seguenti macro categorie:

- a. CG => Costi operativi di gestione
- b. CC => Costi comuni
- c. CK => Costo d'uso del capitale Ciascuna delle quali è a sua volta suddivisa in una o più categorie.

10.1 Costi operativi di gestione - CG.

I costi operativi di gestione sono generati dalle attività che compongono direttamente il servizio di gestione dei rifiuti urbani che, ai sensi dell'art. 184, comma 2, d.lgs. 152/2006 (T.U. dell'ambiente), ricomprende:

- a. la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti "interni" prodotti nei locali e nelle aree scoperte soggette al tributo, ossia dalle utenze domestiche e non domestiche;
- b. la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade ed aree pubbliche;
- c. la gestione dei rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico;
- d. la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti prodotti dal "verde pubblico", come giardini, parchi e aree cimiteriali;
- e. la gestione dei rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni e da altre attività cimiteriali, diversi da quelli contemplati da altre disposizioni relative ai rifiuti urbani.

Si tratta dei costi del vero e proprio servizio operativo di gestione rifiuti e devono essere accuratamente suddivisi tra due grandi gruppi:

1. CGIND - Costi di gestione del ciclo dei servizi sui RSU indifferenziati
2. CGD - Costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata

Questi costi a loro volta sono ulteriormente suddivisi. Si tratta esattamente dei seguenti costi:

CGIND	CSL - Costi di spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche;
	CRT - Costi di Raccolta e Trasporto rifiuti indifferenziati;
	CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento rifiuti indifferenziati;
CGD	AC - Altri costi operativi (non direttamente attribuibili con le precedenti classificazioni)
	CRD - Costi per la raccolta dei materiali differenziati;
	CTR - Costi di trattamento e riciclo (al netto dei proventi della vendita di materiale ed energia da rifiuti)

10.2 Costi Comuni - CC.

Si tratta di costi non strettamente industriali e quindi opportunamente distinti dalla gestione operativa.

L'allegato 1, punto 2.2, D.P.R. 158/1999, ricomprende nei costi comuni:

CARC - *Costi amministrativi relativi allo svolgimento delle attività di accertamento, riscossione e contenzioso*, vi rientrano in particolare, purché inerenti a tale attività i costi del personale, i compensi per consulenze legali e simili, l'acquisto di beni e servizi da terzi;

CGG - *Costi generali di gestione*, che ricomprendono in particolare i costi relativi al personale impiegato nella gestione dei rifiuti differenziati e indifferenziati, per la quota non imputabile ai costi operativi di gestione. Essi derivano, in linea di principio, da attività volte al funzionamento generale dell'ente (ufficio personale, ecologia, tecnico, acquisti e appalti ecc.) e, quindi, riguardano solo indirettamente lo svolgimento del servizio di igiene urbana o l'entrata che vi si correla;

CCD - *Costi comuni diversi*, tra cui si ricordano i costi per studi e consulenze non inseribili nei costi operativi o nei costi amministrativi CARC, il fondo rischi crediti, i crediti inesigibili, gli interessi passivi.

10.3 Costi d'Uso del Capitale - CK.

Si tratta di tutta la parte dei costi del servizio legata alla componente finanziaria, così a sua volta suddivisa:

1. AMM Ammortamenti
2. ACC Accantonamenti
3. R Remunerazione del capitale investito

11. PREVISIONE DEI COSTI PER L'ANNO 2019

Per l'approvazione delle tariffe della TARI è necessaria l'analisi dei costi di gestione dei rifiuti secondo le voci di costo stabilite dal DPR 158/99 sopra riportate.

Il piano finanziario è articolato seguendo i criteri di aggregazione dei singoli costi, sintetizzati come di seguito.

CSL Costi di spazzamento strade e piazze pubbliche

Questo costo è rappresentato dalle risorse umane e tecnologiche utilizzate esclusivamente per il servizio di spazzamento meccanizzato e manuale. Sono previsti costi operativi accessori ad essi destinati, quali materiali di consumo (sacchi, scope, ...).

CRT Costi di Raccolta e Trasporto rifiuti indifferenziati

Tra i CRT il costo preponderante è rappresentato senz'altro dal costo del lavoro per la raccolta del rifiuto indifferenziato.

A questo costo si aggiunge l'incidenza di costi operativi accessori tra i quali il carburante e i lubrificanti. Sono stati quantificati costi quelli per il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti speciali su richiesta a ditta autorizzata per lo smaltimento;

CTS Costi di Trattamento e Smaltimento rifiuti indifferenziati

La voce fa riferimento al costo, fissato dalla Regione Calabria, di smaltimento presso le discariche autorizzate del rifiuto a cui va sommata l'ecotassa regionale, i contributi commissariali e provinciali, nonché incrementata di una precisa aliquota in quanto il conferimento avviene in discarica situata fuori dalla Provincia di riferimento; l'ipotesi quantitativa viene prevista invariata rispetto alle quantità smaltite nel corso del 2013.

CRD Costi per la raccolta dei materiali differenziati

Questa sezione di costi è la più consistente in relazione all'impegno richiesto nei servizi di raccolta differenziata. Si tratta della raccolta della carta, della plastica, lattine, del vetro o della degli imballaggi in Carta e Cartone o in Vetro o in Legno, del verde domestico, delle raccolte di ingombranti e RAEE.

Come nei CRT, anche nei CRD il costo preponderante è rappresentato senz'altro dal costo del lavoro per la raccolta del rifiuto, in questo caso differenziato. Anche in questa sezione vi è l'incidenza di costi operativi accessori tra i quali il carburante e i lubrificanti. Tra i costi della raccolta differenziata sono inoltre presenti gli oneri per gli stessi servizi appaltati a terzi. E' ivi presente anche il costo dei sacchi, se previsto, per la raccolta del rifiuto differenziato che, in relazione al numero cospicuo di pezzi, rappresenta in molti casi un costo non trascurabile. Viene altresì compreso tra questi costi anche l'acquisto e/o noleggio per i contenitori quali bidoni, bidoni carellati o cassonetti da consegnare alle nuove utenze.

Per espressa previsione normativa sono scomputati i ricavi per contributi ricevuti dai Consorzi di filiera appartenenti al sistema CONAI e ad altri sistemi collettivi: detti contributi sono destinati ai soggetti convenzionati per concorrere parzialmente al ristoro dei costi di trasporto.

CTR Costi di trattamento e riciclo

Il trattamento e riciclo delle materie raccolte separatamente vede destinazioni e impianti diversi e diversificati. La scelta dell'uno rispetto all'altro trova giustificazione in un mix di fattori che l'Ente ha responsabilmente introdotto: non soltanto quindi le migliori condizioni economiche, ma anche l'ottimizzazione nella logistica (al fine di ridurre al massimo l'impatto ambientale per es. riducendo le tratte di trasporto) e le più opportune condizioni di trattamento in base alla qualità del materiale. Particolare rilevanza nei CTR assumono le voci di ricavo "vendita di materiale" che si contrappongono alle voci di trattamento: alcune filiere infatti, per le caratteristiche del materiale conferito, non solo non applicano oneri di trattamento, ma applicano ai conferitori prezzi di acquisto; è il caso della carta, dei rottami metallici, dell'olio alimentare esausto, delle lattine. Tali ricavi, come espressamente previsto dalla normativa, devono concorrere ad abbattere i costi del medesimo processo industriale. Come nel caso dei CTS l'ipotesi quantitativa viene prevista invariata rispetto alle quantità trattate nel corso del 2018.

AC Altri costi operativi (non direttamente attribuibili con le precedenti classificazioni)

Gli altri costi operativi sono molteplici e sono rappresentati per la maggior parte da servizi ausiliari e/o complementari alle attività di raccolta e smaltimento: tra questi sicuramente la manutenzione mezzi e contenitori, nonché la manutenzione ordinaria sulle strutture operative (basi operative, Isola Ecologica, ...); in questa sezione sono stati inseriti gli oneri assicurativi e di gestione dei mezzi ma anche il loro lavaggio.

CARC Costi Amministrativi dell'Accertamento, della Riscossione e del Contenzioso

Con i CARC, come precedentemente indicato, iniziano i costi cosiddetti comuni. Questi in particolare rappresentano oneri di tipo amministrativo dedicati alla gestione della TARI, compreso quello del personale.

Si tratta di una serie di costi legati innanzi tutto alla riscossione del tributo, quali i costi di sportello, le spese per l'utilizzo del gestionale ed il costo della bollettazione (incluso la predisposizione dei flussi telematici), di postalizzazione e di rendicontazione.

In questa fase di incertezza normativa il previsionale è stato effettuato sulla base storica.

In particolare è stata considerata l'ipotesi di costo in n. 2 spedizioni, in quanto in base al comma 688 dell'art 1 della legge n. 147/2013 il Comune dovrà stabilire le scadenze con riferimento alla Tari, tributo per il quale la normativa è ancora in fase di modifica.

Per quanto attiene invece alle attività di accertamento sono stati inclusi i costi relativi alle spese da sostenere per l'attività di controllo dei pagamenti e successivo invio dei solleciti, nonché le spese su base preventiva sostenute per l'affidamento a soggetto esterno di attività di riscossione coattiva.

Sono inclusi i costi per il pagamento dei canoni per il gestionale tari, di canoni informatici e altre spese amministrative.

CGG Costi Generali di Gestione

Questa sezione dei costi raccoglie sostanzialmente tutti i costi generali dell'Ente, ovvero le risorse umane e materiali impiegate in processi comuni trasversali ai servizi operativi: rientrano tra questi i servizi generali amministrativi, di segreteria, di approvvigionamento, di contabilità, ma anche gli organi di governance e di controllo.

Numerosi in quanto a voci i CGG non contemplano valori singoli particolarmente significativi, mentre nel complesso i CGG rappresentano un peso non secondario.

Tra essi le utilities (consumi delle utenze di acqua, luce, gas e telefonia), i costi informatici.

Tra i costi generali di gestione ci sono i costi di comunicazione, cioè i costi per la predisposizione del materiale informativo (calendari, pieghevoli, adesivi) e di motivazione dell'utenza alla raccolta differenziata.

Sono stati inclusi i costi che sostiene il Comune relativi alle spese postali di tenuta conto corrente postale ex tarsu (di appoggio per futuri pagamenti di anni precedenti).

CDD Costi Comuni Diversi

A questa categoria residuale di costi sono attribuiti gli oneri di tipo finanziario e fiscale; in base alle linee guida ministeriali sulla redazione del PF, sopra sinteticamente riportate, in questa sezione vanno inseriti anche gli oneri per accantonamento al fondo rischi su crediti inesigibili, al momento non quantificabili da parte del Comune in quanto trattasi di quote

per insoluti dell'anno precedente. Sono inseriti in tali costi, anche i contributi MIUR scuole statali quantificabili in €5.100,00 all'incirca pari ai €. 5.077,00 ricevuti nel 2018.

AMM Ammortamenti

Sono l'insieme delle quote annue per beni materiali e immateriali già in ammortamento; si contempla altresì il valore complessivo previsto per l'acquisto di nuovi cespiti riferiti al 2013 a implementazione o sostituzione dell'attuale parco mezzi, attrezzature e contenitori.

ACC Accantonamenti

Le linee guida ministeriali di redazione del PF indicano che "gli accantonamenti sono destinati a coprire perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio sono indeterminati l'ammontare o la data di sopravvenienza." Specificano altresì che "Tra gli accantonamenti in esame non rientrano ovviamente quelli già computati nei costi operativi CG e nei costi comuni CC." Si tratta nel nostro caso di somme non particolarmente rilevanti, per rischi diversi da quelli da inesigibilità del tributo.

R Remunerazione del capitale investito

Questa è l'ultima sezione di costi prevista. Sostanzialmente rappresenterebbe per il gestore la possibilità di vedere remunerare il proprio capitale investito, con un concetto più sofisticato del mero utile d'impresa che in un regime senza concorrenza apparirebbe fuori luogo: la remunerazione del capitale sostanzialmente rappresenta il valore economico che il gestore è autorizzato ad trattenere per mantenere inalterato nel tempo il proprio valore patrimoniale, mobiliare e immobiliare, valore che, attraverso l'ammortamento annuale, decrementa in modo naturale in funzione del costante utilizzo dei cespiti. Il valore verrebbe calcolato sommando gli investimenti in corso di realizzazione con quello del valore residuo netto dei beni già iscritti nel libro cespiti in ammortamento. La remunerazione emerge moltiplicando il tasso di remunerazione indicizzato all'andamento medio annuo dei titoli di Stato aumentato di 2 punti percentuale ed il capitale netto investito dell'anno precedente aumentato dei nuovi investimenti: $R_n = (T_s + 2\%) * (K N_n - 1 + I_n)$.

Nel caso il Comune di Praia a Mare, per espressa scelta dell'Amministrazione non è stata prevista alcuna remunerazione del capitale.

La remunerazione si abbatte quindi, in favore dei minimi costi del servizio possibili.

11.1 Quota fissa, Quota variabile e Piano Tariffario

La normativa italiana ha previsto una quota non legata all'effettiva produzione, ma sussistente esclusivamente per il servizio messo a disposizione, indipendentemente dal suo utilizzo, ed una quota invece legata più propriamente alla produzione di rifiuti.

Pertanto la somma di tutti i costi dei servizi di raccolta, trasporto, trattamento e smaltimento dei rifiuti (CRT+CTS+CRD+CTR) appartengono alla "Quota variabile" (variano cioè in funzione della quantità di rifiuti raccolti e trattati).

Tutti gli altri costi (CSL+AC+CARC+CGG+CCD+CK) appartengono alla "Quota fissa", essendo infatti per loro natura e scopo sostenuti dall'Ente a prescindere dal quantitativo dei rifiuti raccolti.

Quota fissa e quota variabile sono le due componenti di costo che, una volta elaborate con il metodo cosiddetto normalizzato, in combinazione con i parametri di superficie, di composizione del nucleo familiare (per le UtENZE Domestiche) e di categoria di attività svolta (per le UtENZE Non Domestiche) danno vita al piano tariffario approvato dal Comune: le tariffe rappresentano sostanzialmente il prezzo applicato a ciascun utente-contribuente per la copertura integrale del servizio svolto nel Comune di appartenenza.

Costi Totali $\Sigma T = \Sigma T_F + \Sigma T_V$	€ 1.900.000,00	T_F – Totale Costi Fissi	€ 800.000,00	42,10%
		$\Sigma T_F = \text{CSL} + \text{CARC} + \text{CGG} + \text{CCD} + \text{AC} + \text{CK}$		
		T_V – Totale Costi Variabili		
		$\Sigma T_V = \text{CRT} + \text{CTS} + \text{CRD} + \text{CTR}$	€ 1.100.000,00	57,89%

La ripartizione della proiezione dei costi tra parte fissa e parte variabile risulta così definita:

COSTI FISSI	
CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl.	€ 250.000,00
CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont.	€ 95.000,00
CGG - Costi Generali di Gestione	€ 330.000,00
CCD - Costi Comuni Diversi	€ 125.000,00
AC - Altri Costi	€ -
Totale parziale	€ 800.000,00
CK - Costi d'uso del capitale	€ -

COSTI VARIABILI	
CRT - Costi raccolta e trasporto RSU	€ 340.000,00
CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU	€ 360.000,00
CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale	€ 400.000,00
CTR - Costi di trattamenti e riciclo	€ -
Totale	€ 1.100.000,00

I dati di queste tabelle saranno utilizzati nella determinazione delle tariffe da attribuire alle utenze domestiche e non domestiche, a loro volta divise in quota fissa (corrispondente ai costi fissi) e quota variabile (corrispondente ai costi variabili).

Analogamente, dalle tabelle sopra riportate risulta che il totale dei costi fissi, da coprire attraverso la parte fissa della tariffa sarà pari ad € 800.000,00, mentre quello riferito ai costi variabili, da recuperare attraverso la parte variabile della tariffa, è di € 1.100.000,00.

11.2 Ripartizione dei costi tra le utenze domestiche e non domestiche

Il PEF, come si è accennato sopra, individua e classifica i costi che devono essere coperti con le entrate della TARI. Le delibere tariffarie sono invece finalizzate a ripartire i costi indicati dal PEF tra gli utenti, in conformità alle regole contenute nel metodo, e pertanto a determinare le voci tariffarie da applicare ai parametri imponibili (superficie, numero degli occupanti).

La prima operazione da compiere a tal fine è costituita dalla ripartizione dei costi fissi e variabili, come indicati dal PEF (si ricorda che i costi operativi e generali sono riferiti all'anno precedente), tra le due macrocategorie di utenze domestiche e non domestiche (art. 4, comma 2, D.P.R. 158/99), cosicché ne risulta la seguente quadripartizione:

	Utenze domestiche	Utenze non domestiche
Costi variabili (CV)	CVd	CVnd
Costi fissi (CF)	CFd	CFnd

La ripartizione dei costi tra le due macrocategorie di utenze deve avvenire, come prevede l'art. 4, comma 2, D.P.R. 158/1999, secondo "criteri razionali" e assicurando comunque l'agevolazione prevista per le utenze domestiche. Il riferimento a "criteri razionali" implica:

- la necessità di esplicitare il criterio utilizzato, con correlativa insufficienza di una ripartizione priva di motivazione o meramente apodittica;
- la razionalità del criterio, che deve quindi fondarsi su fatti o situazioni effettivamente indicative della globale attitudine a produrre rifiuti delle due macrocategorie di utenza;
- la possibile pluralità di sistemi di ripartizione, individuabili in maniera certamente discrezionale, ma non arbitraria.

E' possibile una determinazione "per differenza", fondata sulla conoscenza della produzione globale annua di rifiuti (QT) e sulla produzione riferita all'insieme delle utenze all'insieme delle utenze non domestiche (Qnd), calcolando il termine incognito appunto per differenza rispetto al dato globale. In formule:

$$Q_{ND} = Q_T - Q_D \quad \text{e} \quad Q_D = Q_T - Q_{ND}$$

Il metodo consente di determinare Qnd (e per differenza Qd) sulla base dei coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, all. 1, D.P.R. 158/1999, i quali esprimono non solo un mero "peso" in proporzione al quale vanno ripartiti i costi del servizio (come invece avviene per i parametri Kc), ma "coefficienti potenziali di produzione in kg/m2 anno".

Essi misurano quindi la produzione di rifiuti in peso per unità di superficie, sia pur in via potenziale o presunta, per ciascuna categoria di utenza.

Più problematico appare invece utilizzare, in maniera analoga i coefficienti di produttività Kb relativi alle utenze domestiche, in particolare nei comuni a vocazione turistica, come il nostro, o comunque caratterizzati da significative modificazioni nella popolazione presente.

Dal punto di vista operativo, quindi, se si moltiplica il valore attribuito a ciascun coefficiente Kd (si rinvia in ordine alle problematiche inerenti alla determinazione dei coefficienti nei range individuati dal D.P.R. 158/1999 al punto 15) per la superficie complessiva imponibile relativa a ciascuna tipologia di attività, si ottiene la quantità di rifiuti presuntivamente attribuibile a ciascuna categoria di utenza.

La sommatoria di tutti questi prodotti esprime così la quantità di rifiuti complessivamente prodotta dalla globalità delle utenze non domestiche, dando luogo per differenza alla quantità di rifiuti da attribuire alle utenze domestiche.

In formule:

$$Q_{ND} = \sum Kd_{(ap)} \times STot_{(ap)}$$

$$Q_D = Q_T - Q_{ND}$$

dove:

- Q_{ND} = quantità di rifiuti (in kg) complessivamente prodotta dalle utenze non domestiche;
- $Kd_{(ap)}$ = coefficiente di produttività attribuito a una determinata tipologia di attività;
- $STot_{(ap)}$ = superficie complessiva imponibile relativa a una determinata tipologia di attività;
- Q_D = quantità di rifiuti (in kg) complessivamente prodotta dalle utenze domestiche;
- Q_T = quantità di rifiuti (in kg) complessivamente prodotta da tutte le utenze;

Sulla base delle due quantità Q_D e Q_{ND} è quindi possibile effettuare una ripartizione "tecnica" dei costi variabili tra utenze domestiche e utenze non domestiche, in proporzione appunto alla quota di rifiuti prodotti rispetto al totale; in formule:

$$C_{VD} = C_V \times \frac{Q_D}{Q_T}; \quad C_{VND} = C_V \times \frac{Q_{ND}}{Q_T}$$

Gli stessi rapporti $\frac{Q_D}{Q_T}$ e $\frac{Q_{ND}}{Q_T}$ possono essere utilizzati quali indici di riferimento per ripartire altresì i costi fissi; in formule:

$$C_{FD} = C_F \times \frac{Q_D}{Q_T}; \quad C_{FND} = C_F \times \frac{Q_{ND}}{Q_T}$$

La suddetta distribuzione "tecnica" dei costi tra le due macrocategorie di utenze può essere modificata, in sede di redazione delle tariffe, per assicurare la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche.

Riduzione che, secondo quanto specifica l'art. 7, comma 1, D.P.R. 158/1999, deve operare abbattendo la parte variabile della tariffa per una quota, determinata dall'ente locale, proporzionale ai risultati, raggiunti dalle utenze in materia di conferimento a raccolta differenziata, cosicché i costi variabili a carico delle utenze domestiche vengono ad essere fissati in misura inferiore a quella "tecnica".

In particolare, è possibile "accreditare" alle utenze domestiche:

- a. una percentuale dei proventi derivanti dalle frazioni avviate al recupero o al riciclo superiore a quella tecnicamente loro imputabile; oppure
- b. un importo pari ad una frazione del costo evitato di smaltimento finale, determinato in base al quantitativo di rifiuti raccolti in maniera differenziata
- c. una percentuale legata all'incremento nella percentuale globale di raccolta differenziata ottenuta nell'anno precedente, eventualmente all'interno di prefissati limiti minimi e massimi.

Al riguardo si rimarca che:

- il metodo non indica la misura massima di tale "accredito" che appare espressione di indirizzo politico dell'ente locale senza obbligo di specifica motivazione sul punto;
- la riduzione in esame non va controbilanciata da una specifica copertura finanziaria a carico del comune, giacché nel corpo normativo, manca del tutto una tale previsione;
- il principio di piena copertura dei costi implica che la riduzione riconosciuta alle utenze domestiche debba essere "addebitata" alle utenze non domestiche, aggiungendola ai costi variabili di queste ultime.

In definitiva, quindi, si ha il seguente schema.

	Utenze domestiche	Utenze non domestiche
Costi fissi (CF)	$CFd = CF \cdot \frac{QTd}{QT}$	$CFnd = CF \cdot \frac{QTnd}{QT}$
Costi variabili (CV)	$CVd = CV \cdot \frac{QTd}{QT} - Rd$	$CVnd = CV \cdot \frac{QTnd}{QT} + Rd$
Rd: riduzione riconosciuta alle utenze domestiche		

DISTRIBUZIONE DATI						
Utenze	RIFIUTI		COSTI			
	kg	%	Costi fissi	Costi var.	Riduz. Rd Ud	Costi var. corr.
Ud		55,00	€ 439.981,24	€ 604.974,21	€ -	€ 604.974,21
Ud _{Resid}	2.639.887,46	40,00%	€ 175.992,50	€ 241.989,68	€ -	€ 241.989,68
Ud _{NonResid}		60,00%	€ 263.988,75	€ 362.984,53	€ -	€ 362.984,53
Und	2.160.112,54	45,00	€ 360.018,76	€ 495.025,79	€ -	€ 495.025,79
Totale	4.800.000,00	100,00	€ 800.000,00	€ 1.100.000,00	€ -	€ 1.100.000,00

DATI DELLE UTENZE DOMESTICHE

- Utenze Domestiche Residenti -

Comp.	Coeff.		TARIFFE	
	Ka	Kb	Fissa €/mq	Variabile €
1	0,81	1,00	0,558	55,95
2	0,94	1,72	0,648	96,24
3	1,02	2,10	0,703	117,50
4	1,09	2,52	0,751	141,00
5	1,10	3,04	0,758	170,09
6 o più	1,06	3,47	0,731	194,15

- Utenze Domestiche non Residenti + Immobili a Disposizione -

Fascia [mq]	Coeff.		TARIFFE	
	Ka	Kb(n)	Fissa €/mq	Variabile €
≤ 30	0,81	1,00	0,634	31,39
da 31 a 45	0,94	1,80	0,736	56,50
da 46 a 60	1,02	2,20	0,799	69,06
da 61 a 75	1,09	2,68	0,853	84,12
da 76 a 90	1,10	3,18	0,861	99,82
> 90	1,06	3,54	0,830	128,70
B&B	1,10	4,10	0,861	128,70

DATI DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

% di aumento per le utenze giornaliere: **100%**

n.	Attività	Coeff.		Tariffe TARI 2019		
		Kc	Kd	Fissa €/mq	Variab. €/mq	Tot. €/mq
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,59	5,200	0,868	1,192	€ 2,059
2	Cinematografi e teatri	0,44	3,876	0,646	0,888	€ 1,534
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,42	3,760	0,619	0,862	€ 1,481
4	Campaggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,72	6,346	1,049	1,454	€ 2,503
5	Stabilimenti balneari	0,48	4,255	0,704	0,975	€ 1,679
5.b	Attività complementari di bar e piccola ristorazione annesse agli Stabilimenti balneari	3,12	27,432	4,559	6,287	€ 10,846
5.c	Attività complementare di attività danzanti ed eventi annesse agli Stabilimenti balneari	1,14	10,020	1,665	2,296	€ 3,961
6	Esposizioni, autosaloni	0,52	4,638	0,765	1,063	€ 1,828
7	Alberghi con ristorante	1,25	11,038	1,826	2,530	€ 4,355
8	Alberghi senza ristorante	0,97	8,500	1,409	1,948	€ 3,357
9	Case di cura e riposo	1,00	8,760	1,453	2,008	€ 3,461
10	Ospedale	1,15	10,075	1,672	2,309	€ 3,981
11	Uffici, agenzie, studi professionali	1,12	9,820	1,630	2,250	€ 3,880
12	Banche ed istituti di credito	0,73	6,384	1,063	1,463	€ 2,526
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	1,07	9,420	1,569	2,159	€ 3,727
14	edicola, farmacia, tabaccai, plurilicenze	1,40	12,352	2,048	2,831	€ 4,878
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,84	7,380	1,227	1,691	€ 2,918
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,43	12,570	2,088	2,881	€ 4,969
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbieri, estetista	1,44	12,658	2,100	2,901	€ 5,001
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,99	8,648	1,440	1,982	€ 3,422
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,29	11,284	1,878	2,586	€ 4,464
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,82	7,180	1,195	1,645	€ 2,840
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,83	7,288	1,206	1,670	€ 2,876
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	4,78	42,044	6,975	9,635	€ 16,610
23	Mense, birrerie, amburgherie	4,44	39,050	6,484	8,949	€ 15,433
24	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	3,52	30,952	5,141	7,093	€ 12,234
25	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,00	17,600	2,921	4,033	€ 6,954
26	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	2,01	17,660	2,928	4,047	€ 6,975
27	Ipmercati di generi misti	5,78	50,924	8,447	11,670	€ 20,117
28	Banchi di mercato genere alimentari	2,19	19,255	3,198	4,413	€ 7,611
29	Banchi di mercato genere alimentari	5,80	51,025	8,463	11,693	€ 20,156
30	Discoteche, night-club	1,68	14,800	2,456	3,392	€ 5,848

Oggetto: **APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TARI E RELATIVE TARIFFE ANNO 2019.**


Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 sulla presente proposta
SI ESPRIME

ai fini della regolarità tecnica:

parere favorevole parere contrario

In quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Praia a Mare, 25.01.2019



Il Responsabile dell'Area Economica e Finanziaria
Dott. Giuseppe DROGHINI

Il Responsabile dell'Area LL.PP - Manutentiva
Geom. Giovanni Antonio ARGIRO

Il Responsabile della TARI
Rag. Giuseppe GRECO

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Riguardo alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Si esprime parere

favorevole contrario



Praia a Mare, 25.01.2019

Il Responsabile dell'Area Economica e Finanziaria
Dott. Giuseppe DROGHINI

COPIA

DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N. 33 DEL 25/01/2019

E' copia conforme all'originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e d'ufficio.
Praia a Mare, addì 13.02.2019

IL SEGRETARIO
Avv. Rosa SANTORO

La presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio il giorno 13.02.2019 rimanendovi per 15 gg. consecutivi ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, e cioè fino a tutto il giorno 28.02.2019.

La presente deliberazione è stata comunicata in elenco ai capigruppo consiliari con nota prot. 4135 del 13.02.2019.

E' divenuta ESECUTIVA,

- Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

- Perché dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

La presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal 13.02.2019 al 28.02.2019.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Avv. SANTORO ROSA

6) Si passa al sesto punto all'ordine del giorno.

Illustra la proposta il Sindaco.

Prende la parola il Consigliere **Malvarosa Maria Pia** che dà lettura di un documento che consegna agli atti e viene di seguito integralmente trascritto:

"Per quanto riguarda la redazione del piano finanziario tari e relative tariffe per il 2019 si dà attonella delibera di Giunta, a cui è allegato il piano che è oggetto di approvazione, che l'importo del piano finanziario viene parametrato non ai fabbisogni standard, per i quali l'ente fa riferimento a 6700 abitanti ma ai flussi turistici che influenzano in particolar modo proprio la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, e tale soluzione ci pare logica e giusta. Non si comprende però come siano ricavati e da dove scaturiscano i dati sul flusso turistico e quindi sulle presenze. Si parla di 77.000 turisti nel 2016, 130.000 turisti nei soli mesi di maggio giugno e luglio nel 2017 e di 250.000 nel 2018, secondo quanto indicato da un Osservatorio non meglio specificato. Di quale osservatorio si tratta? Da dove è stato estrapolato il dato nello specifico o come è stato ricavato? Passando all'analisi del Piano del servizio di gestione dei rifiuti che si sottopone ad approvazione è necessario fare delle osservazioni. Leggiamo tra gli obiettivi di fondo che il comune di Praia mira a ridurre la produzione complessiva dei rifiuti prodotti, massimizzare il recupero delle materie seconde dai rifiuti con conseguente incremento dell'indice di raccolta differenziata, ridurre la spesa del servizio, migliorare le tecniche di monitoraggio e misurazione della produzione di rifiuti conferiti e migliorare il decoro e per quanto riguarda il ciclo dei rifiuti indifferenziati di ridurre ulteriormente le quantità di indifferenziato da raccogliere per il quale si devono sostenere costi di trasporto e smaltimento sempre maggiori. Si parla inoltre di abbattimento della tariffa di parte variabile a seguito di conferimento di rifiuti differenziati presso l'isola ecologica ed incentivi per i comportamenti che favoriscono il recupero dei rifiuti (come il compostaggio domestico) nonché agevolazioni varie e servizio a domicilio per la raccolta degli ingombranti. Obiettivi condivisibili e auspicabili che però leggiamo già nei programmi e piani degli scorsi anni e che restano parole stampate che si scontrano con i dati reali. Infatti le percentuali di raccolta differenziata del Comune di Praia a Mare dal 2015 ad oggi sono andate via via calando e peraltro faccio notare che la tabella inserita nel piano comunale di gestione rifiuti risulta diversa dai dati del report ufficiale Arpacal che attesta la percentuale di RD del nostro Comune attualmente al 44%. Considerato che da anni l'amministrazione, che è sempre la stessa, persegue tali obiettivi, vi siete chiesti cosa c'è che non funziona? E soprattutto, atteso che i livelli di RD scendono con conseguente aumento di costi del servizio di gestione rifiuti, dovendo gli stessi essere coperti al 100% dalla tassa, continuando così, come intendete ottenere una riduzione delle tariffe? Che tipo di politica intendete attuare per trovare soluzioni concrete? Si parla di migliorare le tecniche di monitoraggio e migliorare il decoro ma non mi pare che nonostante le continue segnalazioni su alcuni siti oggetto di abbandono selvaggio di rifiuti, che ledono l'immagine del paese, l'ambiente e determinano accumulo di indifferenziato, si siano mai volute attuare politiche risolutive e preventive quali potevano essere sistemi di videosorveglianza che consentono, peraltro, di far cassa attraverso sanzioni (più che meritate) ai soggetti che commettono tali deprecabili azioni. Pertanto riteniamo che si debba prendere in considerazione tale idea e individuare delle aree sensibili da sottoporre a videosorveglianza. Ugualmente, proprio in tema di decoro, bisognerebbe prestare attenzione ai cestini posti sul viale della Libertà che nel periodo estivo regalano un'immagine pessima. Per come

già proposto da questa minoranza sarebbe necessario sostituirli con dei cesti più capienti e adatti alla raccolta differenziata o comunque adeguare quelli esistenti e in ogni caso intensificare almeno per la stagione estiva il servizio di pulizia degli stessi nonché dei portarifiuti del lungomare. Per quanto riguarda poi gli ingombranti, è noto a tutti e la notizia è stata riportata anche su alcune testate giornalistiche, che per diverso tempo sia stato impedito il conferimento di ingombranti presso l'isola ecologica, per motivi ancora oggi sconosciuti, atteso che all'interrogazione della sottoscritta è stato risposto che gli ingombranti devono essere ritirati dal venditore al momento dell'acquisto di un nuovo elettrodomestico, ragionamento questo che dà per scontato ad es. che il cittadino che getta un vecchio televisore ne acquisti necessariamente un altro e che quindi individua quasi come inutile il servizio! Altro che ritiro a domicilio... Infine visto che si fa riferimento ad incentivi per i comportamenti che favorisco il recupero dei rifiuti e di abbattimento delle tariffe di parte variabile per il conferimento presso l'isola ecologica di rifiuti differenziati, chiediamo perché non sono state istituite delle specifiche misure che favoriscano la premialità e quali sono gli incentivi previsti e ad oggi attuati, atteso che non ci risulta che chi viene a conferire presso l'isola ecologica i rifiuti già differenziati riceva sconti. Infine per quanto riguarda le tariffe previste, il costo totale del servizio resta invariato, si opera invece, per effetto della legge, una variazione delle tariffe per le varie tipologie di utenze e cambia la modalità di calcolo. Nulla da dire per le utenze domestiche, se non che ci auguriamo si perseguano gli obiettivi decantati al fine di una riduzione dei costi e di una conseguente riduzione delle tariffe. Sulla tabella delle utenze non domestiche, invece, pur non essendoci in generale significativi aumenti, salta all'occhio l'inserimento dei numeri 5a e 5b, sottocategorie della voce stabilimenti balneari, indicanti rispettivamente la tariffa prevista per attività complementari di bar e piccola ristorazione annesse agli stabilimenti balneari e attività danzanti e eventi annesse agli stabilimenti balneari, per i quali sono previste tariffe rispettivamente pari ad € 10.84 e 3.96 a mq e superiori dal 50 al 90% rispetto a quella precedentemente applicata che era unitaria per l'intero stabilimento balneare e pari a 1.67 € a mq. Chiediamo in base a quali criteri sono state ricalcolate le tariffe per le varie utenze e come mai si è deciso di penalizzare in tale modo una determinata categoria esasperandone le tariffe atteso che gli stabilimenti balneari, operano solo per pochi mesi ma pagano il tributo per l'intero anno, pagano per l'intera area di concessione, e quindi anche per le parti in cui di fatto non si producono rifiuti e, soprattutto, per la maggior parte provvedono autonomamente al conferimento in discarica. Ciò potrebbe essere sufficiente a bilanciare la tariffa ed in ogni caso un aumento nel senso previsto appare eccessivo. Sembrerebbe quasi un'aggressione ad hoc. Fa sorridere che si preveda la tariffa per un'attività che se fosse per il Comune, stante la mancanza di piano spiaggia comunale, che questa amministrazione deliberatamente decide di non redigere, non potrebbe essere neanche svolta e che oggi è resa possibile solo grazie all'applicazione di una legge regionale che scavalca l'inerzia dei comuni. Per questi motivi, non potendo esprimere un voto disgiunto sulle varie tabelle (alcune condivisibili) e sui vari punti del piano di gestione, esprimiamo voto contrario."

Il Consigliere **De Lorenzo Antonino** specifica che si tratta dell'Osservatorio della Regione Calabria.

Dichiarazione di voto contrario del Gruppo "Noi per Praia".

Il Sindaco preannuncia voto favorevole per questa delibera. Precisa che bisogna capire come si è arrivati a questa determinazione. *"Gli stabilimenti balneari in particolare fino a quando non hanno chiesto un'autorizzazione on potevano fare attività per terzi solo per fruitori. Dal momento che effettueranno attività verso terzi saranno trattati come attività di somministrazione. Ad oggi però non sappiamo quali saranno e non sono conteggiate le superfici."* Ricorda che il Comune di Praia è senza piano spiaggia perché come è noto quello precedente è stato annullato dalla Provincia e dalla Regione per essere stato fatto con dati "non veri". Per quanto riguarda gli ingombranti dobbiamo rapportarci alla correttezza di chi li produce. Il commerciante ha il dovere di prendersi l'ingombrante perché il cittadino nel prezzo paga anche per il ritiro." Ricorda che il passato il sistema di videosorveglianza per il Viale è costato 40 mila euro è stato vandalizzato. Ricorda i cambiamenti intervenuti nelle modalità di catalogazione dei rifiuti da parte della Regione Calabria. *"Nel prossimo futuro dobbiamo prepararci ad ingenti aumenti che dipenderanno dall'ATO e dai bandi in fase di svolgimento."*

Terminata la discussione ed uditi gli interventi si passa alla votazione.

Con voti 9 favorevoli - 2 contrari (MALVAROSA Maria Pia, MARSIGLIA Francesco) si approva.

Con gli stessi voti con voti 9 favorevoli - contrari 2 (MALVAROSA Maria Pia, MARSIGLIA Francesco) si approva l'immediata esecutività.

Oggetto: **APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TARI E RELATIVE TARIFFE ANNO 2019**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 sulla presente proposta

SI ESPRIME

ai fini della regolarità tecnica:

parere favorevole

parere contrario

In quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Praia a Mare, 11.03.2019



Il Responsabile LL.PP.
(Geom. Giovanni Antonio ARGIRO)

Il Responsabile del Tributo TARI
(Rag. Giuseppe GRECO)

Il Responsabile dell'Area Economica e Finanziaria
(Dott. Giuseppe DROGHINI)

PARERE DI REGOLARITÀ' CONTABILE


Riguardo alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Si esprime parere

favorevole

contrario

Praia a Mare, 11.03.2019



Il Responsabile dell'Area Economica e Finanziaria
(Dott. Giuseppe DROGHINI)

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 6 DEL 18.03.2019

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL SINDACO

F.to (Antonio Praticò)

IL SEGRETARIO COMUNALE


F.to (Avv. Rosa SANTORO)

E' copia conforme all'originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e d'ufficio.

Praia a Mare addì 01.04.2019

IL SEGRETARIO COMUNALE

Rosa SANTORO
Avv. Rosa SANTORO



La presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio il giorno 01.04.2019 rimanendovi per 15 gg. consecutivi ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267, e cioè fino a tutto il 16.04.2019.

E' divenuta ESECUTIVA,

- Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

- Perché dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, fatte salve le pubblicazioni di legge.

La presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal 01.04.2019 al 16.04.2019.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to (Avv. Rosa SANTORO)